SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 maggio 1999, n. **140.**

Norme in materia di attività produttive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Interventi per il settore aeronautico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;

d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.

Art. 2.

(Programmi dei settori aerospaziale e duale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a),* sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera *a)*, intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;

c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

d) consentire, per i fini indicati alle lettere *a)* e *c)* e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera *f)* del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

Art. 3.

(Studi e ricerche per la politica industriale)

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Art. 4.

(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative)

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge

27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purchè entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 5.

(Mercati agro-alimentari all'ingrosso)

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16,

della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.

Art. 6.

(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi)

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 1° gennaio 1989» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° gennaio 1992».

3. All'articolo 22, comma 2, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 1998».

4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:

a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;

b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;

c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.

5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonchè dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.

8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonchè dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonchè al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati».

9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituita dalla seguente: «Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale».

10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera *b)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera *c)*, previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera *b)*, di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

(Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme)

1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.

3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

6. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato».

7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402».

8. Le risorse finanziarie previste dal'articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonchè dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attività mineraria.

Art. 8.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per ter-

ritorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

Art. 9.

(Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798)

1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».

2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:

«Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee».

Art. 10.

(Attività di valutazione delle leggi)

1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999.

2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione

di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.

Art. 11.

(Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3 dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «cinque», e al comma 2 dell'articolo 17 della medesima legge la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera *d)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.

Art. 12.

(Inquadramento di personale delle camere di commercio)

1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 13.

(Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile)

1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche attraverso l'indicazione di eventuali priorità di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarità degli interventi di volta in volta riordinati.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera *f)*, dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera *f)* del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3369):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BERSANI) il 9 giugno 1998.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 3 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 9 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente, il 9 luglio 1998.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 9, 15 e 29 luglio 1998; 15, 29 e 30 settembre 1998; 6 ottobre 1998; 3 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 18 novembre 1998 (atto n. 3369/*A* - relatore sen. LARIZZA).

Esaminato in aula il 19 novembre 1998; 21, 26 e 27 gennaio 1999 ed approvato il 28 gennaio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5627):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 3 febbraio 1999, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, l'11, 16 e 23 febbraio 1999; 2, 3, 9, 10 e 11 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 12 marzo 1999 (atto n. 5627/*A* - relatore on. LABATE).

Esaminato in aula il 15 e 25 marzo 1999; 6 e 7 aprile 1999; ed approvato, con modificazioni, l'8 aprile 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3369/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 13 aprile 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 22 aprile 1999.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente, il 22 aprile 1999.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 22 e 28 aprile 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 29 aprile 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1994, n. 224), recante «Interventi urgenti a sostegno dell'economia», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 22 novembre 1994, n. 644 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1994, n. 274), è il seguente:

«6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma. lettera *a),* della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse».

— Il testo dell'art. 2, della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1986, n. 5), recante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico», è il seguente:

«Art. 2 *(Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica).* — Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 1996, n. 140), recante «Disposizioni urgenti per le attività produttive», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 421 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1996, n. 190), è il seguente:

«Art. 5 *(Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico)*. — 1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma primo, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure amministrative dell'art. 2-*ter* del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) recante «Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (Abrogata)».

— Il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1997, n. 186) recante «Interventi urgenti per l'economia», è il seguente:

«Art. 1 *(Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive)*. — 1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti.

2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3.

3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo.

4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo.

5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1985, n. 196) recante: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti», è il seguente:

«Art. 10 *(Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione)*. — Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.

Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attività svolte dal consiglio degli esperti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario), recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie».

— Il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 (pubblicato nella *Gazzetta Uffficiale* 22 giugno 1995, n. 144) recante «Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è il seguente:

«4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'art. 3, comma l, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario), recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», è il seguente:

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)*. — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1976, n. 345), recante «Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1977, n. 54), è il seguente:

«Art. 10. — Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente art. 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito comitato composto da rappresentanti del Governo e dell'organizzazione sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione del personale dirigente.

Il personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate».

— Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario), recante «Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi».

— Il testo dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (per l'argomento del decreto vedi in precedente nota

all'art. 4), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (pubblicata nella *Gazzetta Uffuciale* 26 febbraio 1977, n. 54), è il seguente:

«Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» che provvederà alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico.

Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il portafoglio. Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario) reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 novembre 1975, n. 292), recante: «Credito agevolato al commercio», è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione)*. — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro centoventi giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art, 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 giugno 1996, n. 140), recante «Disposizioni urgenti per le attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1996, n. 190), è il seguente:

«1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali».

— Il testo dell'art. 11, commi 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1986, n. 41 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1986, n. 49), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1996», è il seguente:

«16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.

17. La realizzazione dei predetti programmi di investimento è accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1997, n. 186) (per l'argomento della legge si vedano le note all'art. 2), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22 *(Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica)*. — 1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al *1º gennaio 1992*, è riconosciuto un contributo statale fino a L. 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc e fino a L. 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 5l cc e i 1000 cc, sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:

a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera *a)* del presente comma, intestato, da data anteriore al *31 dicembre 1998*, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo, nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1;

c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico, in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita (61/*a*).

6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b)*.

7. Fatta salva ogni altra responsabilità derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata.

9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8».

— Il testo dell'art. 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario) (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 4), è il seguente:

«35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne le eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 97/24/CE del 17 giugno 1997 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 226 del 18 agosto 1997.

— Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si veda nelle note all'art. 6.

— Il testo dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1985, n. 55), recante «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione», è il seguente:

«Art. 17. — 1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino anche con le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, alle iniziative di cui all'art. 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

3. La misura dei contributi a fondo perduto non può eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.

4. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

5. In ogni caso il contributo non può superare il limite di tre annualità dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite o che abbiano iniziato l'attività, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalità previste ai punti *a)* e *b)* del comma 5 dell'art. 1.

7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, né di indennità di disoccupazione straordinaria».

— Il testo dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1990, n. 183), recante «Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria», è il seguente:

«Art. 9 *(Norme per la tutela dell'ambiente)*. — 1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi, nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e di controllo delle esecuzione degli stessi.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi pcr l'anno 1991.

5. Nei bacini di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali.

Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92 (per l'argomento del decreto legislativo si veda nelle note all'art. 5), è il seguente:

«Art. 7 *(Attribuzione delle risorse)*. — 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*».

— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1995, n. 146), recante «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1995, n. 192), è il seguente:

«Art. 9 *(Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio)*. — 1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

— Il testo dell'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1995, n. 302, supplemento ordinario), recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è il seguente:

«Art. 42. — Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 250 miliardi, è destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

— Il testo dell'art. 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (per l'argomento della legge si vedano note all'art. 4), è il seguente:

«194. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

— Il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1997, n. 74), recante «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio», è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di incentivi)*. — 1. In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'art. 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 1987, provvede a determinare con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'ammontare del beneficio di cui al comma 1 e trasmette all'impresa interessata apposita attestazione da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. A fronte delle attestazioni rilasciate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi corrispondenti e trasmette al Ministero delle finanze, su supporto informatico, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta. Per il trattamento fiscale e per le modalità di utilizzo del credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

— Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 6), è il seguente:

«Art. 16 *(Interventi per il settore del commercio e del turismo)*. — 1. È istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale».

— Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1982, n. 57), recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

— Il testo dell'art. 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 4), è il seguente:

«9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a venti dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese».

— Il testo dell'art. 36, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1991, n. 237, supplemento ordinario), recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 36 *(Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). — 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.*

2. *Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.*

3. *Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.*

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale».

— Il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1994, n. 951), reca: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività turistico-alberghiere».

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1998, n. 57), recante: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Art. 3 *(Rilascio del certificato di prevenzione incendi)*. — 1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'art. 1, comma 4.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti».

— Il testo del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1993, n. 234) recante «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285), come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 4), è il seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*. — 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 8 maggio 1989, n. 183, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

8-*bis*. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori.

9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

13. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'art. 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.

16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

19. Al comma 10 dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di L. 50.000 ad un valore massimo di L. 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;".

20. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o loro parti siano subordinati ad autorizzazione"».

— Il testo dell'art. 26, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1985, supplemento ordinario), recante «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», è il seguente:

«Art. 26 *(Opere interne)*. — Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera *A* dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui al precedente art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile».

— Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si veda nelle note all'art. 6.

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1996, n. 305), recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1997, n. 50), è il seguente:

«Art. 29 — *(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)*. — 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 è riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a l.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997, a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;

b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene rilasciato dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;

*c)*copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b)*.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con appositi provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del fondo di cui al comma 7».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1982, n. 288 e sostituito dall'art. 3, comma 6 della legge 30 luglio 1990, n. 221), recante «Norme per l'attuazione della politica mineraria», è il seguente:

«Art. 17. — Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minero-minerallurgico;

b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;

d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero, o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1992, n. 249), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante «modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», è il seguente:

4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo».

— La legge 14 maggio 1981, n. 219 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1981, n. 134, supplemento ordinario), reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti».

— Il testo dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1995, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto

1995, n. 192), recante «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse», è il seguente:

«Art. 21 *(Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981).* — 1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad aver assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione».

— Il testo dell'art. 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219, è il seguente:

«Art. 32 *(Aree da destinare agli impianti industriali).* — Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1985, n. 166), recante «Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis», è il seguente:

«Art. 5. — 1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una società per azioni avente la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica ecc.) attraverso:

a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge 9 marzo 1985, n. 110;

b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;

c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione».

Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi», come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20 *(Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario).* — 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'art. 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.

«1-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.*

2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. La ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni.

3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'art. 19».

— Il testo dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario), recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale» come modificato dalla presente legge, è il seguente:

10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo, *nonché dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402».*

— Il testo dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario), recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è il seguente:

«Art. 64 *(Disposizioni sulla Carbosulcis S.p.a.).* — Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso art. 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, rivenienti dalle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le stesse modalità previste dal comma 3 del citato art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Il testo dell'art. 7, comma 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1996, n. 231, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1996, n. 281, supplemento ordinario), recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale», è il seguente:

«Art. 7 *(Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis).* — 1. Il termine previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 31 gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.

2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:

a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è più adottato alcun piano di recupero;

b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m),* della legge 29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a),* della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Per l'argomento della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per l'argomento del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 22 del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1890, n. 216), come sostituito dall'art. 2, legge 29 luglio 1991, n. 236 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1991, n. 187), recante «Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991», come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22. — 1. I misuratori di gas — fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE — sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera *b),* disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

e) *ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel Paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti».*

— Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 1982, n. 302, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico», come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12. — La verificazione prima CEE degli strumenti e dei dispositivi è effettuata dagli uffici provinciali metrici, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente decreto, dall'annesso allegato II e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari emanate per le rispettive categorie di appartenenza.

Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee».

Nota all'art. 10:

— Per l'argomento della legge 7 agosto 1997, n. 266, si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 11:

— Il testo degli articoli 10, 14, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario), recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», come modificati dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 *(Consiglio).* — 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica *cinque* anni».

«Art. 14 *(Giunta).* — 1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica *cinque* anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.

6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva»».

«Art. 16 *(Presidente).* — 1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica *cinque* anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta».

«Art. 17 *(Collegio dei revisori dei conti).* — 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica *quattro* anni.

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili».

— Il testo dell'art. 8, comma 8, della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580, è il seguente:

«8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese».

Note all'art. 12:

— Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1994, n. 224, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 novembre 1994, n. 644, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1994, n. 274), reca: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia».

— Il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (per l'argomento della legge si veda nelle note all'art. 11), è il seguente:

«Art. 18 *(Finanziamento delle camere di commercio).* — 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera *e)* del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera *a)* di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)* mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le società di persone, le società cooperative e i consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale sociale per le altre società.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 12 del decreto legisaltivo 31 marzo 1998, n. 123 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1998, n. 99), recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Art. 12 *(Disposizioni di attuazione).* — 1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai principi del presente decreto.

2. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di mancata adozione, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni recanti la disciplina delle attività di controllo e revoca si applicano agli interventi concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8, comma 2. Per gli interventi già concessi alla predetta data, le medesime disposizioni si applicano con gli stessi termini di cui al comma 3».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a),* della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1992, n. 56), recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», è il seguente:

«Art. 2 *(Beneficiari).* — 1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi».

— Il testo dell'art. 10, comma 1, del citato decreto legisaltivo 31 marzo 1998, n. 123, è il seguente:

«Art. 10 *(Programmazione degli interventi).* — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'art. 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della conferenza Stato-regioni o rispettivamente della conferenza Stato-città, la relazione di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria, nella quale sono indicati:

a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;

b) lo stato di attuazione delle singole normative;

c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 1994, n. 142, e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1994, n. 183), recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico», è il seguente:

«5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *a);*

b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)».*

99G0222

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999, n. **141.**

Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, istitutivo di un Ente per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la riorganizzazione del settore degli enti acquedottistici comportante la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in società per azioni, allo scopo di favorire il riassetto funzionale e organizzativo per il miglioramento dell'efficienza gestionale;

Visti gli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 18 novembre 1998, n. 398, recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 29 dicembre 1998;

Visto il parere della commissione bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 18 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasformazione in società per azioni

1. L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di seguito denominato: «ente», è trasformato in società per azioni con la denominazione di «Acquedotto pugliese S.p.a.», di seguito denominata: «società». La trasformazione ha effetto dalla data della prima assemblea, nella quale è approvato lo statuto e sono nominati i componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso. Alla convocazione dell'assemblea, da tenersi non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previste dalle vigenti norme di legge.

3. La società subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente era titolare.

4. La società si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento dell'ente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4.

5. Nel corso del primo esercizio del suo mandato l'organo di amministrazione della società presenta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della società, da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata.

Art. 2.

Attività della società

1. Sono affidate alla società, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso.

2. La società provvede, altresì, alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

3. Alle opere necessarie per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 continua a trovare applicazione il primo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione.

Art. 3.

Capitale sociale

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998.

2. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Entro tre mesi dalla costituzione della società, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale.

4. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le azioni sono inalienabili prima della determinazione definitiva del capitale sociale.

Art. 4.

Adempimenti sociali e rami d'azienda

1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, la società deve costituire, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, rami d'azienda che gestiscono i servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata.

Art. 5.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell'ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, e 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 34, 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Art. 6.

Collegio sindacale

1. Il controllo sulla gestione della società è effettuato da un collegio sindacale la cui composizione è prevista dallo statuto.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti nominati dall'assemblea della società nella sua prima convocazione, in conformità all'articolo 1.

Art. 7.

Bilanci

1. L'ente redige, per l'esercizio 1998, oltre ai rendiconti previsti dalle specifiche norme in vigore, una situazione patrimoniale secondo le norme civilistiche.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, che istituisce, con sede in Bari, un Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento, con esclusione dell'articolo 14, primo comma;

b) regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

c) legge 13 dicembre 1928, n. 3233;

d) regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione per l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

e) regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 74, concernente affidamento all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese della costruzione e gestione delle fognature nei comuni serviti dall'aquedotto stesso;

f) legge 28 maggio 1942, n. 664, recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

g) decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389, concernente modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

h) decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 944, recante modificazioni delle norme concernenti il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

i) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, concernente sottoposizione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese al controllo della Corte dei conti;

l) le parole: «Ente autonomo per l'acquedotto pugliese», di cui alla tabella - parte IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

m) articolo 88, comma 1, lettera *bb)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferi-

mento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

BELLILLO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine i facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (Omissis);

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b),* della legge n. 59/1997, si veda in nota al titolo; l'art. 14, comma 1, lettera *b),* della legge n. 59/1997 ha previsto che nell'attuazione della delega di cui al predetto art. 11, comma 1, lettera *b)*, il Governo persegua l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si attenga, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, anche, tra l'altro, al criterio della trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria.

— La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica», si riporta il testo dell'art. 1.

«Art. 1 *(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59)*. — 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'art. 1, comma 3, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

"*h)* moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".

3. All'art. 1, comma 3, dopo la lettera *r)* è aggiunta la seguente:

"*r-bis)* trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".

4. All'art. 1, comma 4, lettera *b)*, dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;".

5. All'art. 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente", sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".

6. All'art. 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate allo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".

7. All'art. 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis.* Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti in materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".

8. All'art. 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera *a),*" sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma".

9. All'art. 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".

10. All'art. 7 è aggiunto in fine, il seguente comma:

"*3-bis.* Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

11. All'art. 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".

12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".

13. All'art. 11, comma 1, lettera *b)*, le parole: "nonché gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate".

14. All'art. 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".

15. All'art. 11, comma 4, lettera *h)*, dopo la parola: "procedure" è inserita la seguente: "facoltative".

16. All'art. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis.* I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti in materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".

17. All'art. 20, comma 5, dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti:

"*g-bis)* soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".

18. All'art. 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".

19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".

20. All'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

"*112-bis.* Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 10 aprile 1991, n. 125.

112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990.

112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 87, art. 42;

legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.

112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:

regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;

decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".

21. All'art. 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".

22. All'art. 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"*20-bis.* Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425"».

— Il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», è il seguente:

«Art. 9 *(Norme finali).* — 1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali e organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'art. 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione di cui all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento econo-

mico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'art. 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale e accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 11 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: «ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello» sono sostituite dalla seguente: «allo».

7. All'art. 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999"».

— Il regio decreto-legge 19 marzo 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, istituisce, con sede in Bari, un Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento.

— Il regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

— La legge 28 maggio 1942, n. 664, concerne l'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

— Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, reca: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), è il seguente:

«Art. 10 *(Gestione delle acque)*. — 1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e le opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari.

2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 15 e dell'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici.

3. Il commissario liquidatore di cui all'art. 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici.

5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 488 del 1992, di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.

6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica».

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

— Il titolo della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è: «Disposizioni in materia di risorse».

— Il testo dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni, per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo degli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 88 *(Compiti di rilievo nazionale)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) al censimento nazionale dei corpi idrici;

b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;

c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere *t), u)* e *v),* che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni».

«Art. 89 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).* — 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1;

c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;

d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;

f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente decreto legislativo;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera *i)*, del presente articolo che interessino più regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera *i),* del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione».

— La legge 18 novembre 1996, n. 398, reca: «Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP».

— L'art. 5 della citata legge n. 59/1997, ha istituito una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, avente, fra l'altro il compito di esprimere i pareri previsti dalla legge stessa.

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie):

«2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa».

Nota all'art. 4:

— La legge 5 gennaio 1994, n. 36, reca: «Disposizioni in materia di risorse idriche».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *s)* e 14, comma 1, lettera *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), vengono, di seguito riportati:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)-r) (Omissis);

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a),* procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) (Omissis);

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* in carico ai suddetti enti».

— Si riporta il testo degli articoli 34, 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 34 *(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività).* — 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

«Art. 35 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva).* — 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

«Art. 35-*bis (Gestione del personale in disponibilità).* — 1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997,

n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto».

99G0227

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 1999, n. **142.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza»;

Vista la legge 6 febbraio 1974, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio» che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente: il «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-9167 del 25 marzo 1999);

Ritenuto che l'efficiente perseguimento dei peculiari compiti demandati al Corpo della Guardia di finanza richieda la previsione di limiti di età per l'arruolamento analoghi a quelli fissati dalle norme in precedenza citate, che contemperano esigenze di natura sia formativa, connesse allo *status* militare, che di impiego, avuto riguardo alle mansioni cui è adibito il personale del Corpo specialmente nella fase iniziale delle diverse carriere;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza debbono essere in possesso, tra l'altro, dei requisiti di seguito indicati, con riferimento a ciascuno dei seguenti concorsi:

a) concorso, ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 371, e successive modifiche, per l'ammissione all'Accademia del Corpo, ruolo normale:

1) età compresa tra il diciottesimo e il ventitreesimo anno. Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per i giovani che non abbiano

superato il ventitreesimo anno di età, detto requisito va riferito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) solo per i sottufficiali del Corpo in servizio, età non superiore ad anni ventotto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) concorso, ai sensi della legge 29 maggio 1967, n. 371, e successive modifiche, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato ai marescialli aiutanti ed ai marescialli capi in servizio permanente nel Corpo: età non superiore ad anni quaranta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

c) concorso, ai sensi della legge 25 maggio 1989, n. 190, per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale: età compresa tra il diciottesimo ed il venticinquesimo anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

d) concorso, ai sensi della legge 25 maggio 1989, n. 190, per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale riservato ai sottufficiali in servizio permanente nel Corpo, in possesso delle specializzazioni e qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza: età non superiore ad anni ventotto al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

e) concorso, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del Corpo: età non superiore ad anni trenta alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

f) concorso, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, per la nomina a maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza: età compresa tra il venticinquesimo ed il quarantesimo anno alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza, si prescinde dai predetti limiti di età;

g) concorso, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza: età compresa tra il venticinquesimo ed il quarantesimo anno alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza, si prescinde dai predetti limiti di età;

h) concorso, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, per la nomina ad esecutore della banda musicale della Guardia di finanza: età compresa tra il diciottesimo ed il quarantesimo anno alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio;

i) concorso, ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, per la nomina ad archivista della banda musicale della Guardia di finanza: età compresa tra il diciottesimo ed il quarantesimo anno alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio;

l) concorso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per l'ammissione di allievi marescialli alla Scuola sottufficiali della Guardia di finanza:

1) solo per gli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» e al ruolo «appuntati e finanzieri»: età non superiore ad anni trentacinque alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) età compresa tra il diciottesimo ed il ventiseiesimo anno alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

m) concorso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per l'arruolamento di allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di finanza: età compresa tra il diciottesimo e il ventiseiesimo anno alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 aprile 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 292

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 371 concernente «Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza»:

«Art. 3. — L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero di abilitazione tecnico rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ovvero del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventitreesimo;».

— Si riporta il testo dell'art. 54, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212 concernente «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»:

«L'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari è stabilita in ventotto anni».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 29 maggio 1967, n. 371:

«Art. 5. — I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina a ufficiale di cui al n. 2) dell'art. 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'art. 1 debbono avere età non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25 maggio 1989, n. 190 concernente «Disposizioni sulla revisione dei ruoli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio»:

«Art. 2. — Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti, mediante separati concorsi per titoli ed esami, dai:

a) giovani, di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado;

b) sottufficiali della Guardia di finanza, di età non superiore ad anni ventotto in servizio permanente, in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 221, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»:

«221. — Per una più incisiva attività di contrasto all'evasione fiscale e per ripianare le vacanze organiche del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza previsto dalla tabella *E* allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, il Corpo della Guardia di finanza per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo è autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento laureati, di età non superiore a trenta anni, che:

a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo».

— Si riporta il testo del primo comma, lettera *a),* dell'art. 11 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 concernente «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza»:

«Art. 11. — *(Omissis)*;

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza si prescinde dai predetti limiti di età».

— Si riporta il testo del primo comma, lettera *a),* dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

«Art. 12. — *(Omissis)*;

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Per i concorrenti che siano componenti della banda della Guardia di finanza si prescinde dai predetti limiti di età».

— Si riporta il testo del primo comma, lettera *a),* dell'art. 13 del già citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

«Art. 13. — *(Omissis)*;

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio».

— Si riporta il testo del primo comma, lettera *a),* dell'art. 14 del più volte citato decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

«Art. 14. — *(Omissis)*;

a) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio».

— Si riporta il testo del primo comma, lettera *a),* n. 2), dell'art. 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 concernente «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»:

«Art. 36. — *(Omissis)*;

a) - 1) *(omissis)*;

2) non abbia superato il trentacinquesimo anno di età».

— Si riporta il testo del primo comma, lettera *b),* n. 2), dell'art. 36 del sopra citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:

«Art. 36. — *(Omissis)*;

b) - 1) *(omissis)*;

2) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei».

— Si riporta il testo del primo comma, lettera *b),* dell'art. 6 del più volte citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:

«Art. 6. — *(Omissis)*;

b) età, alla data dell'effettivo incorporamento, non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata».

99G0225

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 marzo 1999, n. **143.**

Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», che demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dalle imprese di cui allo stesso articolo 80, comma 8, nonché quelle inerenti i controlli periodici sulle officine e sui controlli a campione effettuati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dello stesso articolo 80, comma 10;

Considerata la necessità che l'esecuzione delle revisioni dei veicoli da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avvenga senza che ciò costituisca un onere per lo Stato e pertanto ogni spesa relativa resti a carico dell'utente;

Ritenuto che l'esecuzione delle revisioni dei veicoli da parte delle imprese di autoriparazione debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l'esercizio della loro attività;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1994, con il quale sono state fissate le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Ritenuta la necessità di dover adeguare le citate tariffe alle mutate esigenze del mercato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 novembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 583 del 2 febbraio 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La tariffa riguardante le operazioni di revisione eseguite dai funzionari della Direzione generale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è fissata in L. 50.000. Il relativo importo deve avere luogo mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - Roma.

Art. 2.

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione eseguite dalle imprese di autoriparazione è pari a L. 50.000, da versare anticipatamente all'impresa interessata da parte dell'utente. A tale tariffa deve essere aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3) annessa alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, afferente l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione, da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il versamento di tale tariffa, deve avere luogo con le modalità previste all'articolo 1.

Art. 3.

1. A tutti gli effetti, il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso dell'impresa, al fine del rilascio della concessione quinquennale prevista dall'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 deve intendersi compreso tra i controlli periodici indicati nello stesso articolo 80, comma 10; la tariffa, per ciascun controllo, è fissata in L. 200.000.

2. I relativi importi, per quanto riguarda le concessioni, debbono essere versati anticipatamente dalle imprese interessate con le modalità previste all'articolo 1; relativamente invece ai controlli periodici, nel caso in cui questi non siano stati previamente concordati, le imprese interessate dovranno effettuare i relativi versamenti non oltre tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.

Art. 4.

1. Il controllo sui veicoli, previsto dall'articolo 80, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285/1992, deve essere eseguito presso le stazioni prova degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed è effettuato a spese dell'impresa di autoriparazione che ha eseguito la revisione del veicolo interessato. Il relativo versamento, il cui importo è quello stabilito dall'art. 1, deve avere luogo secondo le modalità previste nello stesso articolo 1 e può avvenire posteriormente alla data di esecuzione del controllo in questione, comunque non oltre tre giorni da tale data. L'esito del controllo deve essere riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed essa viene restituita solo dopo tale edempimento.

Art. 5.

Il decreto 10 novembre 1994, n. 751, è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 marzo 1999

Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 225

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali, e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 8, 10 e 12 dell'art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e corretto con *errata-corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993:

«8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può, per singole province individuate con proprio decreto, affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni».

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indi-

rizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro».

«12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2:

— La legge n. 870/1986 reca: «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti». Il punto 2) della tabella 3 annessa alla legge prevede l'importo di lire 10.000 per il rilascio di duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti.

Nota all'art. 3:

— Per il testo di commi 8 e 10 dell'art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 4:

Per il testo del comma 10 dell'art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il decreto ministeriale 10 novembre 1994, n. 751 (Regolamento recante norme sulle tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 gennaio 1995, n. 12.

99G0223

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 maggio 1999.

Revoca della somma di L. 60.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1839/FPC del 21 dicembre 1989 concernente piano di finanziamento per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bedonia, Bore, Compiano e Varsi in provincia di Parma. (Ordinanza n. 2982).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1839/FPC del 21 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 1990, con la quale è

stata autorizzata, tra l'altro, la spesa di lire 60 milioni a favore del comune di Varsi per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico individuati nel piano di finanziamento proposto dalla regione Emilia-Romagna;

Considerato che tale somma non è stata mai richiesta dal comune di Varsi;

Considerato, altresì, il lungo lasso di tempo trascorso;

Tenuto conto che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 60.000.000 assegnata al comune di Varsi, per interventi sul patrimonio edilizio pubblico, con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1839/FPC del 21 dicembre 1989.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A4033

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 1999.

Attività non consentite ai dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che ha previsto la possibilità di costituire per il pubblico impiego rapporti di lavoro a tempo parziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, che regolamenta il rapporto di lavoro a tempo parziale;

Visto l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha confermato per i rapporti di lavoro a tempo parziale la disciplina contenuta nell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri;

Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato la preesistente disciplina dell'istituto;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale ha, tra l'altro, aggiunto il comma 58-*bis* all'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996;

Visto l'art. 39, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che, ai sensi della citata normativa, occorre che le amministrazioni provvedano, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che, in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, non sono, in ogni caso, consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;

Decreta:

Art. 1.

1. Tutti i dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, non possono esercitare l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, la rappresentanza legale nelle cause tributarie civili e penali nonché la rappresentanza o assistenza dei contribuenti nei rapporti di carattere tributario e ipo-catastale dinanzi agli uffici finanziari.

2. È fatto altresì divieto al personale di cui al comma 1 di svolgere qualsiasi attività, in qualsiasi forma, di consulenza, assistenza, rappresentanza o difesa tributaria o legale nelle materie di competenza dell'amministrazione finanziaria.

Art. 2.

1. Ferme le preclusioni di cui all'art. 1, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con presta-

zione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è in particolare inibito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) per il personale appartenente al contingente del Dipartimento delle entrate: attività proprie dei ragionieri e periti commerciali, dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, nonché attività di servizi contabili e di elaborazione dati, di informazione commerciale e servizi investigativi;

b) per il personale appartenente al Dipartimento del territorio: attività autonoma e subordinata di progettazione e direzione lavori edili esclusa l'attività di progettazione dell'abitazione propria e dei familiari; attività autonoma e subordinata riguardante consulenze tecniche relative a lavori edili e perizie estimative che si trovino in corso di espletamento presso gli uffici tecnici erariali o gli uffici del territorio; attività autonoma e subordinata riguardante aggiornamento o revisione di mappe catastali; attività autonoma e subordinata connessa alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane; attività autonoma e subordinata inerente alla determinazione, ai fini fiscali, dei redditi dei terreni e degli immobili urbani; attività autonoma e subordinata riguardante la trattazione delle formalità di trascrizione, iscrizione, innovazione e annotazione delle imposte ipotecarie; attività autonoma e subordinata relativa ad operazioni di triangolazione, di poligonazione e di livellazione, di rilevamento ed aggiornamento topografico; attività riguardante la resa ed acquisizione dei servizi presenti nelle tabelle delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, previste all'art. 10, rispettivamente commi 12 e 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; la sottoscrizione di documenti tecnici ed amministrativi in qualità di tecnico incaricato ovvero la rappresentanza di soggetti obbligati alle documentazioni riguardanti gli adempimenti in materia ipocatastale; qualunque attività autonoma che possa comportare, direttamente o indirettamente, la violazione del segreto d'ufficio;

c) per il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette: ragioniere e commercialista, nonché ogni attività commerciale o di servizio collegata agli scambi internazionali di merci, movimentazioni internazionali di persone e commercializzazione di prodotti soggetti ad accise.

Art. 3.

1. I competenti uffici del Ministero delle finanze, nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, inseriscono specifiche clausole concernenti i divieti contemplati dagli articoli precedenti.

2. L'amministrazione finanziaria provvede alla valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati dalle ipotesi di incompatibilità descritte negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 216

99A4012

DECRETO 17 maggio 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1999 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di aprile 1999, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5084.59	0.381
ALBANIA	Lek	047	ALL	151.605	12.772
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	69.3566	27.923
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166.386	11.637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	087	AOR	210786	0.009
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.89019	669.990
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1.91608	1010.601
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	075	SAR	4.01347	482.475
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	1.07044	1808.972
ARMENIA	Dram	246	AMD	572.881	3.380
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1.91608	1010.601
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1.66836	1161.203
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4374.28	0.443
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1.07044	1808.972
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0.403556	4798.334
BANGLADESH	Taka	174	BDT	51.9164	37.298
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2.15265	899.540
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2.14088	904.486
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1.07044	1808.972
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	46.1734	41.937
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	332310	0.006
BOLIVIA	Boliviano	074	BOB	6.10200	317.334
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1.81975	1064.101
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4.96997	389.651
BRASILE	Real	234	BRL	1.82236	1062.850
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1.83524	1055.276
BULGARIA	Lev	045	BGL	1955.83	0.990
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	559.428	3.461
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4053.82	0.478
CAMERUN	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CANADA	Dollaro Canadese *	012	CAD	1.59439	1214.693
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	109.856	17.626

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0.886325	2184.748
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	37.9823	50.981
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CIAD	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CILE	Peso Cileno	029	CLP	536.093	3.612
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8.86261	218.491
CIPRO	Lira Cipriota *	046	CYP	0.580575	3335.095
COLOMBIA	Peso Colombiano	040	COP	1758.77	1.101
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491.967	3.936
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CONGO, Repubblica Democratica del	Nuovo Zaire	227	ZRN	146005	0.013
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco congolese	261	CDF	4.15420	479.958
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2.35497	822.260
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	1291.57	1.500
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
COSTA RICA	Colon Costa Rica	077	CRC	298.884	6.478
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7.57503	255.614
CUBA	Peso Cubano	067	CUP	24.6201	78.651
DANIMARCA	Corona Danese *	007	DKK	7.43270	260.507
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.89019	669.990
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	17.3744	111.450
ECUADOR	Sucre	076	ECS	10029.0	0.194
EGITTO	Lira Egiziana	070	EGP	3.67696	526.630
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9.36636	206.740
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3.93172	492.506
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8.12202	238.414
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15.6466	123.750
ETIOPIA	Birr	068	ETB	8.09478	239.211
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0.665018	2911.905
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2.11001	917.798
FILIPPINE	Peso Filippino	066	PHP	40.9544	47.288
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0.790077	2450.861
GABON	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	11.9637	161.855
GEORGIA	Lari	230	GEL	2.34201	827.205
GHANA	Cedi	111	GHC	2542.67	0.762
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40.1218	48.273
GIAPPONE	Yen Giapponese *	071	JPY	128.160	15.111
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	044	GIP	0.665018	2911.905
GIBUTI	Franco Gibuti	083	DJF	190.238	10.179
GIORDANIA	Dinaro Giordano	089	JOD	0.758943	2551.441

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GRECIA	Dracma Greca *	030	GRD	325.528	5.948
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.890	669.990
GUATEMALA	Quetzal	078	GTQ	7.3367	263.927
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1413.13	1.370
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	177.792	10.896
HAITI	Gourde	151	HTG	17.9541	107.854
HONDURAS	Lempira	118	HNL	15.0480	128.679
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8.29499	233.442
INDIA	Rupia Indiana	031	INR	46.1734	41.937
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9186.48	0.211
IRAN	Rial Iraniano	057	IRR	3211.32	0.603
IRAQ	Dinaro Iracheno	093	IQD	0.332800	5818.501
ISLANDA	Corona Islanda	062	ISK	78.1435	24.779
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4.33231	446.969
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11.6916	165.624
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	114.496	17.169
KENYA	Scellino Keniota	022	KES	70.2747	27.556
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	38.4603	50.446
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0.323273	5989.974
LAOS	Kip	154	LAK	4555.20	0.425
LESOTHO	Loti	172	LSL	6.5566	295.387
LETTONIA	Lats	219	LVL	0.625137	3097.554
LIBANO	Lira Libanese	032	LBP	1603.68	1.208
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	1.07044	1808.972
LIBIA	Dinaro Libico	069	LYD	0.453021	4295.502
LITUANIA	Litas	221	LTL	4.2813	452.294
MACAO	Pataca	156	MOP	8.5438	226.643
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60.8440	31.824
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6425.16	0.301
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	46.7408	41.430
MALAYSIA	Ringgit	055	MYR	4.0675	476.068
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	12.1709	159.101
MALI	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
MALTA	Lira Maltese	033	MTL	0.429036	4513.188
MAROCCO	Dirham Marocco	084	MAD	10.4680	184.975
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	223.285	8.672
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	27.1191	71.401
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	10.0887	191.983
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	10.2182	189.567

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1029.22	1.891
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	12998.5	0.149
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6.6903	289.435
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6.55660	295.387
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	72.3350	26.769
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12.2495	158.076
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
NIGERIA	Naira	081	NGN	23.4276	82.654
NORVEGIA	Corona Norvegese *	008	NOK	8.31857	232.774
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	1.97232	982.204
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0.412120	4698.627
PAKISTAN	Rupia Pakistana	026	PKR	54.1292	35.773
PANAMA	Balboa	162	PAB	1.07044	1808.972
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2.55644	757.435
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3111.89	0.622
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3.57997	540.910
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119.252	16.237
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4.27960	452.477
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3.89698	496.896
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	002	GBP	0.665018	2911.905
ROMANIA	Leu	131	ROL	16120.1	0.120
RUSSIA	Rublo Russia	168	RUR	27.1459	71.396
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	354.105	5.468
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5.09733	379.884
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3.18316	608.307
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	207	SHP	0.665018	2911.905
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2558.35	0.757
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5.68569	340.575
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1672.14	1.158
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1.83403	1055.984
SIRIA	Lira Siriana	036	SYP	48.1698	40.199
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca	224	SKK	43.3975	44.643
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	192.0508	10.082
SOMALIA	Scellino Somalo	065	SOS	2804.55	0.690
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	058	LKR	74.8395	25.874
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.89019	669.990
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.89019	669.990
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.89019	669.990

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
STATI UNITI	Dollaro USA *	001	USD	1.07044	1808.972
SUD AFRICA	Rand *	082	ZAR	6.55660	295.387
SUDAN	Dinaro Sudanese	079	SDD	264.493	7.321
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	617.392	3.367
SVEZIA	Corona Svedese *	009	SEK	8.91403	217.219
SVIZZERA	Franco Svizzero *	003	CHF	1.60153	1209.021
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6.55660	295.387
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1135.90	1.706
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	35.1626	55.075
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	742.491	2.608
THAILANDIA	Baht	073	THB	40.2413	48.124
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655.957	2.952
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1.71831	1126.878
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6.65753	290.878
TUNISIA	Dinaro Tunisino	080	TND	1.25779	1539.482
TURCHIA	Lira Turca	010	TRL	398731	0.005
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5566.29	0.348
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4.36335	444.079
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1513.84	1.280
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	252.374	7.673
URUGUAY	Peso Uruguaiano	053	UYU	11.9111	162.567
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	120.888	16.020
VANUATU	Vatu	208	VUV	136.500	14.186
VENEZUELA	Bolivar	035	VEB	624.691	3.100
VIETNAM	Dong	145	VND	14877.2	0.130
YEMEN, Repubblica	Rial	122	YER	159.467	12.144
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2472.14	0.783
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	051	ZWD	40.9238	47.325

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il direttore centrale: DE LEO

99A4034

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 maggio 1999.

Designazione dell'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni dello Stato designano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organismi responsabili della valutazione e riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, recante il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le note dell'Istituto superiore di sanità prot. 41926/CVR 1 del 2 dicembre 1998, e prot. 7180/CVR.1 del 19 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità è l'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che effettuano analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il Servizio sanitario nazionale.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta all'Istituto superiore di sanità apposita domanda corredata della dichiarazione di conformità alla norma europea EN 45001 e alle procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

3. L'Istituto superiore di sanità riconosce i laboratori di cui al comma 1, conformemente alla procedura di cui alla norma europea EN 45002, per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove.

4. La procedura di cui al comma 2 non si applica ai laboratori di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati accreditati per singole prove o gruppi di prove da organismi conformi alla norma europea EN 45003; tali laboratori trasmettono all'Istituto superiore di sanità, ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, copia della certificazione relativa all'avvenuto accreditamento.

5. I laboratori di cui ai comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno in corso la procedura di accreditamento da parte degli organismi di cui al comma 4, possono completare dette procedure.

6. L'Istituto superiore di sanità può procedere a verifiche dei laboratori accreditati dagli organismi di cui al comma 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 12 maggio 1999

Il Ministro: BINDI

99A4038

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 22 marzo 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di loratadina denominata «Clarityn» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 115 del 1° aprile 1998 dell'ufficio autorizzazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1998, nel quale la specialità medicinale denominata «Clarityn», a base di loratadina nella confezione «Zydis» 20 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027075062 della società Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, viene classificata in classe *b);*

Vista la domanda del 25 settembre 1998, con cui la società Schering Plough S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Clarityn» nella confezione «Zydis» 20 compresse 10 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 novembre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe *c)* della specialità medicinale «Clarityn» nella confezione «Zydis» 20 compresse da 10 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Clarityn» a base di loratadina della Schering Plough S.p.a., con sede in Milano, nella confezione «Zydis» 20 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027075062 è classificata in classe *c)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 101

99A4035

PROVVEDIMENTO 22 marzo 1999.

Modificazioni al provvedimento della Commissione unica del farmaco 22 giugno 1998, concernente la riclassificazione della specialità medicinale denominata «Fexohf 1-96», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento del 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 dell'11 settembre 1998, relativo alla riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale «Fexhof 1-96-180», a base di fexofenadina, della società Hoechst farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg, A.I.C. n. 033304039 posta al prezzo di L. 24.400 IVA compresa;

Visto il decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 95/1998 del 22 maggio 1998, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1998 concernente il trasferimento dell'A.I.C. di tutte le confezioni della specialità medicinale «Fexhof 1-96», in particolare della confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg, al nuovo titolare: Società Hoechst Pharma S.p.a., con sede in Milano, nonché la nuova denominazione assunta dalla predetta specialità medicinale in «Kalicet», nella confezione sopraindicata;

Vista la domanda avanzata in data 4 novembre 1998, integrata con la nota dell'11 dicembre 1998, con la quale la società Hoechst Pharma S.p.a. chiede la modifica del provvedimento di riclassificazione del 22 giugno 1998, nella parte in cui riporta il precedente titolare dell'A.I.C. società Hoechst farmaceutici S.p.a. nonché la vecchia denominazione «Fexhof 1-96-180» ora modificato in «Kalicet»;

Ritenuto pertanto di dover rettificare i suddetti dati identificativi della specialità medicinale, nonché della titolarità dell'A.I.C. riportati e contenuti nel sopra indicato provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 settembre 1998, n. 212, riportato alla pagina 6 e 7, concernente «Riclassificazione della specialità medicinale "Fexohf 1-96" viene rettificato e modificato parzialmente come segue: all'art. 1 dove è scritto "Fexohf 1-96-180", a base di fexofenadina, della società Hoechst farmaceutici S.p.a., con sede a Milano, leggasi: «Kalicet» a base di fexofenadina, nella forma farmaceutica e confezione "180" della società Hoechst Pharma S.p.a., con sede in Milano».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 marzo 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 102

99A4036

PROVVEDIMENTO 24 marzo 1999.

Riclassificazione del medicinale a denominazione generica denominato «Sodio cloruro» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 1997, nel quale il medicinale a denominazione generica, ex farmaco preconfezionato prodotto industrialmente denominato «Sodio cloruro» nelle confezioni: fiala 2 ml 0,9%, A.I.C. n. 030805016/G; fiala ml 0,9%, A.I.C. n. 030805028/G, fiala 10 ml 0,9%, A.I.C. n. 030805030/G, della Jacopo Monico Laboratorio Chimico Biologico S.r.l., con sede in Mestre (Venezia), risulta classificato in classe *c);*

Vista la domanda del 25 settembre 1998 con cui la Jacopo Monico Laboratorio Chimico Biologico S.r.l. chiede che venga riclassificata in classe *a)* il medicinale denominato «Sodio cloruro» nelle confezioni sopra indicate;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 ottobre 1998 con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* del medicinale a denominazione generica denominato «Sodio cloruro» della Jacopo Monico Laboratorio Chimico Biologico S.r.l. nelle confezioni: fiala 2 ml 0,9%, fiala 5 ml 0,9%, fiala 10 ml 0,9%, rispettivamente al prezzo di L. 430, L. 490 e L. 570 I.V.A. compresa, comprensivo della prima fase di adeguamento al prezzo medio europeo;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale di seguito elencata è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo sotto indicato per ciascuna confezione:

Specialità	Società	Confezione	N. A.I.C.	Classe	Prezzo IVA inclusa
Sodio cloruro	Jacopo Monico Laboratorio Chimico Biologico S.r.l.	fiala 2 ml 0,9%	030805016/G	A	L. 430
Sodio cloruro	Jacopo Monico Laboratorio Chimico Biologico S.r.l.	fiala 5 ml 0,9%	030805028/G	A	L. 490
Sodio cloruro	Jacopo Monico Laboratorio Chimico Biologico S.r.l.	fiala 10 ml 0,9%	030805030/G	A	L. 570

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

Il Ministro
Presidente della Commisione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 104

99A4037

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Biohumus abruzzese soc. coop. a r.l.», in Pescara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 14 ottobre 1996 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Pescara, nei confronti della società cooperativa mista «Biohumus abruzzese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Biohumus abruzzese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita in data 30 aprile 1987, con atto a rogito notaio dott. Francesco Anchini, di Montesilvano, omologato dal tribunale di Pescara con decreto 24 giugno 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Spitoni Enrico con studio in Pescara alla via G. Battisti n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4014

DECRETO 21 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.IMB - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Andria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 26 febbraio 1998, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.IMB - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Andria (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «CO.IMB - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Andria (Bari), costituita in data 16 gennaio 1979, con atto a rogito del notaio dott. Sergio Bonito di Trani, omologato dal tribunale di Trani con decreto 24 aprile 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Pietro Summo, con studio in Ruvo di Puglia a corso Piave n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4015

DECRETO 21 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sirio 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 15 ottobre 1993, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Sirio 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Sirio 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 9 giugno 1987, con atto a rogito notaio dott.ssa Giovanna Boccuni di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 17 luglio 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Lioi Massimiliano, residente in Roma, piazza Sallustio n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4016

DECRETO 21 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di trasporto «Autotrasporti abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Celano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 aprile 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro dell'Aquila, nei confronti della società cooperativa di trasporto «Autotrasporti abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celano (L'Aquila).

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di trasporto «Autotrasporti abruzzesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celano (L'Aquila), costituita in data 16 maggio 1978, con atto a rogito del notaio dott. Arturo Di Giovanni di Avezzano, omologato dal tribunale di Avezzano con decreto 24 maggio 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gagliardi Giuseppe ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4017

DECRETO 21 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.PRO.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Altamura, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 dicembre 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «CO.PRO.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «CO.PRO.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari), costituita in data 15 gennaio 1987, con atto a rogito notaio dott. Ernesto Fornaro di Altamura, omologato dal tribunale di Bari con decreto 16 febbraio 1987, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. D'Alessandro Giuseppe con studio in Bari alla via Suppa n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4018

DECRETO 21 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Giusy Rose - Cooperativa abbigliamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 novembre 1992, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Giusy Rose - Cooperativa abbigliamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Giusy Rose - Cooperativa abbigliamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 22 gennaio 1988, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Pensabene Perez di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 23 febbraio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Aquino residente in Nettuno in via Montemagnolia n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4019

DECRETO 21 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa 2 Giugno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 novembre 1994, eseguiti dalla confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa 2 Giugno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della confederazione cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa 2 Giugno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita in data 8 giugno 1973, con atto e rogito del notaio dott. Giovanni Notari di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 26 settembre 1973, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Franco Colombo, con studio in via G. Donizetti n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4020

DECRETO 21 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Congecar», società commissionaria cooperativa a responsabilità limitata per quote, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 luglio 1995, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Congecar», società commissionaria cooperativa a responsabilità limitata per quote, con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Congecar» società commissionaria cooperativa a responsabilità limitata per quote, con sede in Roma, costituita in data 14 settembre 1969, con atto a rogito notaio dott. Giovanni Lovisetti di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 9 ottobre 1969, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Maria Mini, con studio in via Luigi Bertelli n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4021

DECRETO 21 aprile 1999.

Integrazione al decreto ministeriale 18 maggio 1998 recante scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Nuovi Orizzonti - a responsabilità limitata», in Salice Salentino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale è stata sciolta senza nomina di commissario liquidatore la società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Nuovi Orizzonti - a responsabilità limitata», con sede in Salice Salentino (Lecce);

Considerato quanto emerso dalla comunicazione trasmessa dalla direzione provinciale del lavoro di Lecce in data 9 dicembre 1998 per quanto concerne la cooperativa edilizia «società cooperativa edilizia Nuovi Orizzonti - a responsabilità limitata», con sede in Salice Salentino (Lecce);

Ritenuta l'opportunità di integrare il succitato decreto dirigenziale di scioglimento, d'ufficio con la nomina di un commissario liquidatore per la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 senza nomina di commissario liquidatore la società cooperativa edilizia «società cooperativa edilizia Nuovi Orizzonti - a responsabilità limitata», con sede in Salice Salentino (Lecce), costituita in data 13 settembre 1973, con atto a rogito notaio dott. Bruno Franco di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto 12 ottobre 1973, è integrato con la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Perrone Franco residente in Nardò (Lecce) alla via Bramante n. 7.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4022

DECRETO 21 aprile 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Soresca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Sabaudia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 22 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il D.D. 4 agosto 1998 con il quale la società cooperativa «La Soresca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sabaudia (Latina), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la rag. Porcelli Velia comunicava le proprie dimissioni;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cannizzo Gianluca con studio in Latina al corso della Repubblica n. 283 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «La Soresca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sabaudia (Latina), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto dirigenziale 4 agosto 1998, in sostituzione della rag. Porcelli Velia rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4023

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidare ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161, del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative e appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Val Sarmento» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta, in data 15 giugno 1977, registro società n. 1394 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1046;

2) società cooperativa «Turistica Basileus» con sede in Corleto Perticara, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta, in data 27 novembre 1978, registro società n. 1523 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1165;

3) società cooperativa «C.T.C. di Basilicata» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Giovanni Giuliani, in data 29 ottobre 1989, registro società n. 3119 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1877;

4) società cooperativa «Cassa di Mutualità Alto Bradano» con sede in Genzano di Lucania, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta, in data 14 agosto 1990, registro società n. 4784 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2354.

Potenza, 23 aprile 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A4025

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina francese sig.ra Mazzocco Annie e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Maitrise» in lingua, letteratura e civilizzazione inglese del Medioevo viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università statale de Paris - Sorbonne (Paris IV);

Considerato che la sig.ra Mazzocco Annie è in possesso del «C.A.P.E.S.» in inglese e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 27 gennaio 1999 dal console d'Italia in Parigi che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal Preside della scuola media «Charles Le Brun» di Montmorency (Francia);

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla sig.ra Mazzocco Annie, nata a Ermont (Francia) il 24 settembre 1969, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: inglese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3958

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Signo Fuentes Maria Nieves e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en geografia e historia» (secciòn de historia del arte), conseguito dall'interessata in data 23 aprile 1985, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Santiago;

Considerato che la sig.ra Signo Fuentes Maria Nieves risulta in possesso del «Certificado de aptitud Pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 13 maggio 1988, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane;

Vista la dichiarazione dell'ambasciata spagnola che attesta l'idoneità di detti titoli ai fini dell'insegnamento della lingua e letteratura spagnola;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 28 gennaio 1999 dall'addetto culturale presso l'Ambasciata d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 25 febbraio 1999 dal preside della scuola media statale «A. Severo» di Roma;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Signo Fuentes Maria Nieves, nata a Vigo (Spagna) il 14 febbraio 1961, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3959

DECRETO 5 maggio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina belga Waltener Anne Iris e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo belga «Licencié en philologie romane» viene rilasciato in data 25 settembre 1992 dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università cattolica di Lovanio;

Considerato che la sig.ra Waltener Anne Iris ha conseguito il titolo «Agrégé de l'enseignement secondaire superieur» in data 23 ottobre 1992 presso la suddetta Università cattolica di Lovanio e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

Ritenuto, che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal diploma di studi italiani conseguito presso l'Università cattolica di Lovanio;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 15 aprile 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dalla sig.ra Waltener Anne Iris, nata a Messancy (Belgio) il 3 febbraio 1970, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3963

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 30 aprile 1999.

Aiuti comunitari ai settori seminativi e della zootecnia per l'anno 1999 - Adempimenti. (Deliberazione n. 606/99).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL GOVERNO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 14 febbraio 1985, di approvazione dello statuto-regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato commissario straordinario del Governo dell'AIMA ed il decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1997 con il quale l'avv. Ediberto Ricciardi è stato nominato, in sostituzione del primo, commissario straordinario del Governo dell'AIMA, nonché i decreti del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1998, del 30 luglio 1998 e del 22 febbraio 1999 di proroga dell'incarico;

Visto il regolamento CE n. 1663/95 del 7 luglio 1995;

Visto il reg. CEE n. 805/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 3013/89 del 25 settembre 1989 e successive modificazioni ed integrazioni che istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Visto il regolamento CEE n. 3887/92 del 23 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1765/92 del 30 giugno 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 3508/92 del 27 novembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 3886/92 del 23 dicembre 1992 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge n. 675/1996 del 31 dicembre 1996;

Visto il regolamento CE n. 1678/98 del 29 luglio 1998;

Visto il regolamento CE n. 2467/98 del 3 novembre 1998;

Vista la deliberazione commissariale n. 605 del 30 aprile 1999 con la quale, tra l'altro si incarica l'amministrazione ad avviare le procedure atte alla formalizzazione del rapporto convenzionale sulla base di schema di convenzione;

Visto l'allegato tecnico che forma parte integrante della predetta convenzione nel quale si prevedono specifici adempimenti da parte dei produttori che presentano domanda per ottenere gli aiuti previsti dalla Politica agricola comunitaria settori seminativi e zootecnia, campagna 1999;

Considerato che gli adempimenti ivi specificati sono strettamente connessi alla richiesta effettuata dai servizi della Commissione U.E. di migliorare la fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande;

Considerato che tale suddetto miglioramento della fase di ammissibilità sarà sottoposta al controllo dei competenti servizi comunitari e che il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall'AIMA con conseguente danno all'Erario dello Stato;

Ritenuto indispensabile racchiudere nel «fascicolo del produttore» le informazioni ed i titoli richiesti dalla U.E. a supporto della domanda presentata;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande per la campagna PAC seminativi 1999 è scaduto, ma che occorre comunque provvedere alla costituzione del «fascicolo del produttore» acquisendo la documentazione da inserire anche successivamente alla presentazione della domanda qualora non si sia provveduto a tale incombenza in sede di presentazione della stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover concedere ai produttori un tempo congruo per la presentazione della necessaria documentazione;

Determinato in centoventi giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Per le motivazioni espresse nelle premesse;

Delibera:

A) Disposizioni generali:

il riconoscimento del produttore che presenta domanda deve avvenire sulla base della esibizione di un documento di identità valido alla data della presentazione della domanda; copia del predetto documento deve essere conservata nel fascicolo del produttore ed allegata alla domanda di aiuto, così come richiesto dalla legge n. 127 del 1997;

il produttore che presenta domanda deve produrre il tagliando di attribuzione della partita I.V.A., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; qualora lo stesso non sia titolare di partita I.V.A. deve consegnare l'autocertificazione che ne attesti l'esenzione, producendo, nel contempo, copia dei certificati di attribuzione del codice fiscale. Copia del tagliando di attribuzione o della autocertificazione di esenzione della partita I.V.A. devono essere conservati nel fascicolo del produttore.

in ipotesi di domanda di cui siano titolari società deve essere esibita la documentazione, rilasciata dalla Camera di commercio competente o da organismo equivalente, comprovante l'identificazione fiscale della società, l'identità del legale rappresentante che firma la domanda stessa, nonché la legittimazione alla rappresentanza alla data. Copia di tale documentazione, unitamente al documento di identificazione del legale rappresentante, è conservata nel fascicolo del produttore. In presenza della documentazione della Camera di commercio, non si applica quanto previsto al punto 2;

in domanda vanno dichiarate tutte le particelle costituenti l'azienda del produttore anche se non oggetto di richiesta di aiuto;

il produttore che presenta domanda, per il tramite delle organizzazioni convenzionate con l'AIMA, è tenuto a conferire idoneo mandato di rappresentanza. L'originale del predetto mandato è inserito nel fascicolo del produttore. L'eventuale revoca da formulare per iscritto deve essere comunicata, a cura dell'organizzazione, all'AIMA entro dieci gironi dalla data della revoca stessa.

B) Adempimenti specifici per le domande PAC seminativi:

ai fini della presentazione di una domanda PAC seminativi deve essere prodotta copia delle certificazioni catastali aggiornate, riferite ai terreni cui la domanda si riferisce; qualora il certificato di visura sia antecedente di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, deve essere sottoscritto dal produttore con la seguente indicazione: «il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della legge n. 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio». Copia del predetto certificato è conservato nel fascicolo del produttore;

qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali di cui al comma 1, deve essere comprovato il titolo di conduzione dei terreni, come ad esempio nel caso di affitto, di comodato, di usufrutto, di enfiteusi, etc. cui la domanda si riferisce con: copia autentica del titolo regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di comproprietà, qualora non fosse richiesto da ciascun proprietario l'aiuto pro quota spettante, è necessaria una delega espressa da parte degli altri proprietari a favore di un comproprietario — autenticata nelle forme di legge — a presentare domanda unica ed a riscuotere.

Nell'ipotesi che il produttore che presenta domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione.

Nei casi in cui i terreni oggetto di domanda siano concessi a titolo particolare (partecipanza, uso civico, ecc.) da un ente o da altro soggetto, ad una pluralità di produttori, ciascun produttore titolare di domanda deve esibire idonea dichiarazione dell'ente o del soggetto che ha concesso in conduzione i terreni in questione o produrre autocertificazione della quota parte dei predetti terreni riferiti alla specifica domanda.

C) Adempimenti specifici per le domande PAC zootecnia:

ai fini della presentazione di una domanda PAC zootecnia deve essere obbligatoriamente prodotta copia del registro azienda per i bovini e per gli ovini caprini. Copia della predetta documentazione da acquisire entro trenta giorni dalla presentazione della domanda è conservata nel fascicolo del produttore;

deve essere obbligatoriamente prodotta copia degli eventuali DAS (Documento Amministrativo di Scambio) e/o passaporti degli animali richiesti a premio. La copia deve essere effettuata dopo che nell'apposita sezione, ovvero con apposito timbro e/o etichetta, sia stato indicato il numero identificativo della domanda con la quale è stata richiesta l'ammissione a premio degli animali di cui trattisi. Copia della predetta documentazione è conservata nel fascicolo del produttore.

D) Documentazione integrativa - termini:

la eventuale documentazione integrativa alle domande presentate entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* dovrà pervenire all'AIMA con le stesse modalità con le quali è stata consegnata la domanda stessa.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

Il commissario straordinario del Governo
RICCIARDI

99A4039

DELIBERAZIONE 30 aprile 1999.

Adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate. (Deliberazione n. 607/99).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo de Fabritiis è stato nominato Commissario straordinario del Governo per l'A.I.M.A. ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997, con il quale l'avv. Edilberto Ricciardi è stato nominato, in sostituzione del primo, Commissario straordinario del Governo per l'A.I.M.A., successivamente confermato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, del 30 luglio 1998 e del 22 febbraio 1999;

Visto il regolamento CE n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CE n. 2392/86 e successive modificazioni, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Visto il regolamento CE n. 649/87 e successive modificazioni, relativo alle modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Visto il regolamento CE n. 1294/96 del 4 luglio 1996, che sostituisce il regolamento CE n. 3929/87, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1987 convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460, che dispone nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola;

Tenuto conto che la legge n. 164 del 10 febbraio 1992, relativa alla nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, prevede agli articoli 14 e 15 la denuncia ai competenti uffici regionali delle superfici vitate e la costituzione degli albi dei vigneti per i vini a DO e degli elenchi delle vigne per i vini ad IGT;

Tenuto conto che il decreto ministeriale del 1° agosto 1995, relativo all'adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino, prevede l'adozione di un apposito modello per la dichiarazione delle informazioni relative alle superfici vitate delle aziende in sostituzione dell'apposito quadro B della precedente modulistica della dichiarazione vitivinicola;

Considerata la necessità, di conoscere con esattezza la superficie vitata delle aziende e dei propri fornitori, in relazione all'articolo 13 del regolamento CE n. 1294/96 del 4 luglio 1996, che prevede l'abbattimento degli importi degli aiuti previsti dagli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento CE n. 822/87, qualora si riscontrino inesattezze nell'indicazione della resa per ettaro della dichiarazione vitivinicola;

Considerata la necessità di attivare una procedura che consenta di verificare con continuità le informazioni in possesso dello schedario viticolo nazionale così

da consentire, come previsto dal regolamento CE n. 649/87, un regolare aggiornamento del «fascicolo aziendale» di ciascun viticoltore;

Considerata la necessità di armonizzare su scala nazionale il livello di conoscenza del settore viticolo, consentendo, ai diversi organismi preposti alla gestione del settore, ognuno per le sue competenze, di disporre di uno strumento integrato che sia di ausilio nella gestione delle procedure di estirpazione, reimpianto e nuovo impianto di superfici vitate;

Considerata l'opportunità di procedere ad un aggiornamento delle iscrizioni presenti negli albi dei vigneti per i vini a DO e negli elenchi delle vigne per i vini ad IGT per uniformare gli estremi anagrafici delle aziende iscritte con i nominativi dei conduttori dei vigneti dello Schedario viticolo e per verificare gli estremi catastali delle superfici iscritte;

Vista la deliberazione del commissario straordinario di Governo del 26 novembre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 12 gennaio 1998;

Vista la decisione n. 435 del 19 marzo 1998 della conferenza Stato-regioni con la quale il Governo, le regioni e le province autonome hanno convenuto di differire di quattro mesi il termine ultimo di presentazione del modello di dichiarazione di superfici vitate;

Vista la deliberazione del commissario straordinario del Governo del 9 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, art. 14, comma 3, che prevede la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento;

Vista la legge n. 241/1990, che prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico del cittadino e garantisce il diritto di accesso all'attività amministrativa, l'A.I.M.A. mette a disposizione dei soggetti interessati le informazioni attraverso l'apertura di sportelli periferici a supporto della compilazione del modello;

Visto il parere reso dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 luglio 1998 sullo schema della delibera n. 518 del 9 settembre 1998;

Considerato che l'A.I.M.A. deve tener conto nella organizzazione delle operazioni attuative della presente delibera dell'emanando regolamento di semplificazione nel settore vitivinicolo e del regolamento per la costituzione dell'anagrafe delle aziende e della carta dell'agricoltore;

Vista la relazione della direzione generale numero 13460/S del 7 luglio 1998;

Delibera:

Art. 1.

Il modello di dichiarazione delle superfici vitate finalizzato a dettagliarne le caratteristiche strutturali ed eventualmente per richiederne l'inserimento negli albi dei vigneti a DO e/o negli elenchi delle vigne a IGT è presentato da persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate «conduttori», che coltivano un vigneto.

Il modello della dichiarazione delle superfici vitate in appresso denominata «dichiarazione», e le relative istruzioni di compilazione, ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1995, sono contenute in allegato alla presente delibera.

Ai sensi dell'art. 1, punto 2, regolamento CE n. 1294/96, sono dispensati dall'obbligo di dichiarazione i conduttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma.

Art. 2.

La dichiarazione deve essere compilata su modulo tipografico fornito dall'A.I.M.A. e deve pervenire entro il 30 novembre 1999 ai seguenti organi competenti:

AIMA (il modello originale);

regione o provincia autonoma (la prima copia) all'interno della quale sono ubicati i vigneti in conduzione;

la seconda copia della dichiarazione resta al conduttore dell'azienda.

Qualora i dichiaranti intendano avvalersi dell'ausilio delle organizzazioni professionali agricole ovvero delle organizzazioni associative di appartenenza ai fini della compilazione e degli eventuali adempimenti successivi dovranno conferire alle stesse apposito mandato con rappresentanza in nome e per conto del produttore al fine di consentire la gestione dei dati personali dell'interessato.

La trasmissione della documentazione dovrà essere effettuata direttamente all'A.I.M.A. utilizzando l'apposita busta preintestata o per il tramite delle organizzazioni professionali agricole o delle organizzazioni associative di appartenenza.

La dichiarazione dovrà rispecchiare nei dati la situazione aziendale al 1° settembre 1997 (ai sensi dell'art. 1, punto 6 del regolamento CEE n. 822/87) e dovrà avere ambito provinciale; quindi, per aziende viticole i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più province dovranno essere compilate più dichiarazioni separate.

Qualora la superficie coltivata a vite sia variata nel periodo intercorrente tra il 2 settembre 1997 e il 31 agosto 1998, il conduttore dovrà indicare le variazioni intervenute, compilando l'apposito allegato di variazione.

I conduttori che hanno avviato la propria attività successivamente al 1° settembre 1997 dovranno riportare in dichiarazione la superficie vitata condotta al 1° settembre 1998.

Art. 3.

Le informazioni richieste

I conduttori dei vigneti nel compilare la dichiarazione:

a) indicano le proprie informazioni anagrafiche complete di codice fiscale o partita I.V.A., il domicilio di residenza o sede legale per le persone giuridiche, l'ubicazione dell'azienda agricola, i dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale e la superficie vitata complessiva dell'azienda;

b) suddividono le superfici da loro condotte in unità vitate ovvero porzioni di coltivazione omogenee

per riferimenti catastali, caratteristiche agronomiche e vitigno (la codifica dei vitigni è allegata alla presente delibera); per ogni unità vitata devono indicare l'effettiva superficie vitata calcolata secondo quanto di seguito esposto:

per superficie vitata si intende quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e in particolare:

superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;

superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite), aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino ad un massimo di metri 3 e su entrambe le testate in misura non superiore a metri tre per le capezzagne (qualora effettivamente esistenti);

superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capezzagne (qualora effettivamente esistenti);

se le capezzagne, di testata o laterali ai filari, sono iscritte catastalmente come tali non potranno essere considerate superficie vitata;

c) richiedono l'eventuale iscrizione agli albi dei vigneti per i vini a DO e agli elenchi delle vigne per i vini a IGT tenuti dalle C.C.I.A.A. facendo puntuale riferimento alle unità vitate della propria azienda condotte esclusivamente alla data del 1° settembre 1998 (situazione attuale).

La codifica per i vini a DO e per i vini a IGT è riportata in allegato alla presente delibera.

Per ogni richiesta di iscrizione si dovrà indicare se si tratta di una nuova iscrizione ovvero della conferma di una iscrizione precedente.

Art. 4.

Supporto alla compilazione del modello

L'A.I.M.A., al fine di dare supporto alla compilazione della dichiarazione ai soggetti interessati, mette a disposizione presso proprie sedi periferiche, appositamente attrezzate, di cui almeno una per provincia, le informazioni grafiche ed alfanumeriche presenti netto schedario viticolo nonché adeguati strumenti software di ausilio alla compilazione della dichiarazione.

Entro la data del 15 giugno 1999 l'A.I.M.A. renderà noto mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* il luogo e la data di apertura delle sedi periferiche.

Art. 5.

Verifica dei dati

I dati contenuti nella dichiarazione verranno confrontati con i dati dell'anagrafe tributaria, del catasto terreni, dello schedario viticolo nazionale e le dichiarazioni vitivinicole annuali.

Art. 6.

Diffusione dei dati alle regioni

I dati grafici ed alfanumerici dello schedario viticolo e le informazioni relative alle dichiarazioni di superficie vitata vengono trasmessi alle amministrazioni regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in materia.

Art. 7.

La verifica delle dichiarazioni vitivinicole e degli aiuti

I dati di struttura delle superfici vitate confluiranno nello Schedario viticolo nazionale per il completamento del fascicolo aziendale previsto dal reg. CE n. 2392/86.

Sulla base della superficie vitata dedotta dal fascicolo aziendale; l'A.I.M.A. procede ad una verifica sistematica delle superfici di origine delle uve e dei prodotti a monte del vino indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali delle aziende interessate agli aiuti previsti dagli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento CE n. 822/87 e della totalità dei loro fornitori.

Qualora si riscontrino incongruenze di compilazione della dichiarazione vitivinicola tali da condurre ad una sottovalutazione della resa per ettaro nell'ambito della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto o in quelle dei suoi fornitori, verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento CE n. 1294/96 nei confronti del richiedente l'aiuto.

Art. 8.

Le sanzioni

La mancata o incompleta presentazione della dichiarazione di cui alla presente disciplina, comporta l'impossibilità di mantenere aggiornato il fascicolo aziendale e quindi, in base all'articolo precedente, l'impossibilità di verificare le superfici di produzione e le rese; pertanto, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento CE n. 1294/96.

L'A.I.M.A. all'atto della ricezione di una domanda di aiuto comunitario, di cui al regolamento CEE n. 522/87, verificherà l'avvenuta presentazione della dichiarazione delle superfici vitate del richiedente l'aiuto e dei suoi fornitori. In caso venga riscontrata l'omessa dichiarazione delle superfici vitate, l'A.I.M.A. provvede alla relativa comunicazione agli uffici della repressione frodi per gli adempimenti di propria competenza.

Roma, 30 aprile 1999

Il commissario straordinario del Governo
RICCIARDI

99A4040

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 3 maggio 1999.

Ripartizione disponibilità idriche invaso di Punta Gennarta. (Ordinanza n. 140)

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Atteso il permanere della grave carenza di risorse idriche interessante l'area del Sulcis, con i conseguenti rischi di mancato approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias;

Atteso che le risorse disponibili nell'invaso di Punta Gennarta sono state valutate al 30 aprile 1999 in 1,304 milioni di mc;

Atteso che sono state stimate in 0,900 milioni di mc le risorse necessarie ad integrare, per un periodo di cinque mesi, i quantitativi volti a soddisfare i fabbisogni idropotabili della città di Iglesias;

Atteso che, ai sensi dell'art. 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, «Disposizioni in materia di risorse idriche» nei casi di scarsità di risorse idriche deve essere assicurata dopo il consumo umano la priorità dell'uso agricolo;

Dispone
con decorrenza immediata:

Art. 1.

Il consorzio di bonifica del Cixerri è autorizzato ad erogare, dal 1° maggio 1999 al 30 settembre 1999, dall'invaso di Punta Gennarta, a favore dell'E.S.A.F., per l'uso idropotabile della città di Iglesias, un quantitativo di risorse pari 0,900 milioni di mc;

Art. 2.

L'ulteriore quantitativo di 0,404 milioni di mc di risorsa idrica attualmente disponibile nell'invaso di Punta Gennarta potrà essere utilizzato, nel periodo sopraindicato, dal consorzio di bonifica del Cixerri per uso agricolo;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 3 maggio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A4013

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 riguardante la «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto l'ordinamento didattico del corso di laurea in conservazione dei beni culturali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 1988;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica».

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli 45 e 46 inerenti l'ordinamento didattico del corso di laurea in conservazione dei beni culturali sono sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 45.

Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali ha la durata di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea si articola in quattro indirizzi:

beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici);

beni archivistici e librari;

beni mobili e artistici (storici-artistici-architettonici);

beni musicali.

Art. 46.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare gli insegnamenti e superare gli esami per un totale di ventiquattro annualità così suddivise:

quattro annualità caratterizzanti il corso di laurea;

quattro annualità caratterizzanti l'indirizzo;

quindici annualità scelte fra quelle proprie a ciascun indirizzo, attingendo, in misura diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme indicate per ciascun indirizzo;

una annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Talune discipline (indicate con s) prevedono uno svolgimento semestrale; due di esse costituiscono una annualità.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi, due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi del corso o in quello di corsi di laurea e indirizzi di altre facoltà previsti nel piano per la formazione degli operatori del patrimonio culturale ed ambientale, purché attivati nell'Università di Parma.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline annuali proprie dell'area degli indirizzi la cui tematica è prevalente nel piano di studi prescelto.

Discipline caratterizzanti il corso di laurea (4 annualità):

1) letteratura italiana (L12A);

2) letteratura latina (L07A);

3) linguistica generale (L09A) oppure glottologia (L09A) oppure filologia italiana (L11B) oppure letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B) oppure storia della lingua greca (L06C);

4) geografia (M06A).

I) INDIRIZZO DEI BENI ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI E DELL'AMBIENTE (ARCHEOLOGICI).

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) letteratura greca (L06C);

2) storia greca (L02A);

3) storia romana (L02B);

4) metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B - L03D).

A) *Area della metodologia e delle tecniche:*

1) aerotopografia archeologica (L04X);

2) archeologia industriale (L25C);

3) archeometria (s) (B01B);

4) biochimica applicata (s);

5) biochimica comparata (s) (E05A);

6) cartografia tematica ed automatica (s) (H05X);

7) ecologia (s) (E03A);

8) epigrafia greca (L02A);

9) fondamenti di informatica (K05A);

10) fondamenti dell'informatica (K05B);

11) informatica generale (K05B) (s);

12) metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B);

13) metrologia (B01A);

14) museologia (L25D);

15) restauro archeologico (H13X);

16) restauro architettonico (H13X);

17) restauro dei monumenti (H13X);

18) rilevamento fotogrammetrico dell'architettura (H11X);

19) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (L04X);

20) storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo (L25A);

21) storia dell'archeologia (L03B);

22) tecnica del restauro architettonico (s) (H13X);

23) teoria e storia del restauro (s) (H13X);

24) teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X);

25) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine (K05A);

26) urbanistica del mondo classico (L04X).

B) *Area della preistoria e protostoria:*

1) civiltà preclassiche (L01A);

2) ecologia preistorica (L01A);

3) etnografia preistorica dell'Africa (L01B);

4) paleontologia (D01A);

5) paleontologia degli invertebrati (D01A);

6) paleontologia dei vertebrati (D01A);

7) paletnologia (L01A);

8) preistoria e protostoria (L01A);

9) preistoria e protostoria di una regione extraeuropea (L01B).

C) *Area dell'archeologia classica:*

1) antichità greche (L02A);

2) antichità pompeiane ed ercolanesi (L03B);

3) archeologia della Magna Grecia (L03B);

4) archeologia delle province romane (L03B);

5) archeologia e antichità egee (L06B);

6) archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);

7) civiltà dell'Italia preromana (L03A);

8) civiltà egee (L06B);

9) ecologia antica (L03B);

10) epigrafia greca (L02A);

11) epigrafia italica (L03A);

12) epigrafia latina (L02B);

13) etruscologia (L03A);

14) etruscologia ed archeologia italica (L03A);
15) filologia micenea (L06B);
16) geografia storica del mondo antico (L02B);
17) numismatica (L02C);
18) numismatica antica (L02C);
19) numismatica greca e romana (L02C);
20) papirologia (L02D);
21) papirologia ercolanese (L02D);
22) storia del cristianesimo antico (M03C);
23) storia del teatro greco e latino (L08C);
24) storia della civiltà minoico-micenea (L06B);
25) storia dell'archeologia (L03B);
26) storia dell'architettura antica (H12X);
27) storia dell'urbanistica antica e medioevale (H12X);
28) storia economica e sociale del mondo antico (L02A - L02B);
29) teatro e drammaturgia dell'antichità (L08C);
30) topografia antica (L04X);
31) topografia dell'Italia antica (L04X);
32) urbanistica del mondo classico (L04X).

D) *Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo:*
1) archeologia cristiana (L03C);
2) archeologia e storia dell'arte iranica (L05I);
3) archeologia e storia dell'arte musulmana (L05G);
4) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e alto-medievale (L03C);
5) archeologia e storia dell'arte tardo-antica (L03C);
6) archeologia medievale (L03D);
7) diplomatica (M12B);
8) epigrafia ed antichità cristiane (L03C);
9) epigrafia medievale (L05D);
10) esegesi delle fonti storiche medievali (M01X);
11) filologia latina medievale e umanistica (L07B);
12) iconologia cristiana (L03C);
13) numismatica medievale e moderna (L02C);
14) numismatica sfragistica e araldica (L02C);
15) storia bizantina (L06B);
16) storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (L03D);
17) storia dell'arte bizantina (L25A);
18) storia dell'arte medievale (L25A);
19) storia dell'arte musulmana (L05G);
20) storia dell'urbanistica antica e medioevale (H12X);
21) storia medievale (M01X);
22) topografia medievale (L03D).

E) *Area dell'archeologia orientale:*
1) antichità copte (L05B);
2) antichità greche (L02A);
3) antichità nubiane (L05A);
4) antichità sud-arabiche (L05F);
5) archeologia e antichità etiopiche (L05D);
6) archeologia e storia dell'arte cinese (L05H);
7) archeologia e storia dell'arte coreana (L05H);
8) archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico (L05F);
9) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (L05I);
10) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (L05I);
11) archeologia e storia dell'arte dell'India (L05I);
12) archeologia e storia dell'arte egiziana (L05A);
13) archeologia e storia dell'arte giapponese (L05H);
14) archeologia e storia dell'arte iranica (L05I);
15) archeologia e storia dell'arte musulmana (L05G);
16) archeologia fenicio-punica (L05E);
17) assiriologia (L15A);
18) civiltà preislamiche dell'Africa del nord (L05C);
19) egittologia (L05A);
20) epigrafia islamica (L05G);
21) epigrafia semitica (L14B);
22) filologia e antichità libico-berbere (L05C);
23) filologia egeo-anatolica (L06A);
24) filologia egiziana (L05A);
25) filologia iranica (L13C);
26) filologia semitica (L14B);
27) ittitologia (L06A);
28) lingua e letteratura copta (L05B);
29) lingue anatoliche (L06A);
30) storia del vicino Oriente antico (L15B);
31) storia della miniatura islamica (L05G);
32) storia dell'arte copta (L05B);
33) storia dell'arte dell'Asia orientale (L05H);
34) storia dell'arte dell'estremo Oriente (L05H);
35) storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale (L05I);
36) storia dell'arte dell'India e dell'Asia sud-orientale (L05I);
37) storia dell'arte musulmana (L05G);
38) storia dell'arte tibetana e mongola (L05H);
39) storia religiosa dell'Egitto antico (L05).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

II - INDIRIZZO DEI BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI.

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):
1) storia medievale (M01X);
2) storia moderna (M02A);
3) storia contemporanea (M04X);
4) paleografia latina (M12B).

A) *Area dell'archivistica:*
1) antichità ed istituzioni medievali (M01X);
2) archivistica (M12A);

3) archivistica e scienze ausiliarie della storia (M12A);

4) archivistica informatica (M12A);

5) archivistica speciale (M12A);

6) bibliografia e biblioteconomia (M13X);

7) cartografia (M06A);

8) codicologia (M12B);

9) cronologia e cronografia (M12A);

10) diplomatica (M12B);

11) diritto e istituzioni medievali (N19X);

12) documentazione (M12A);

13) epigrafia latina (L02B);

14) epigrafia medievale (L03D);

15) esegesi delle fonti del diritto italiano (N19X);

16) esegesi delle fonti storiche (M12A);

17) esegesi delle fonti storiche medievali (M01X);

18) esegesi storico-giuridica del documento italiano (M12B);

19) filologia latina (L07A);

20) filologia latina medievale e umanistica (L07B);

21) filologia umanistica (L07B);

22) geografia storica (M06A);

23) istituzioni giuridiche medievali e moderne (N19X);

24) numismatica (L02C);

25) numismatica, sfragistica e araldica (L02C);

26) organizzazione degli archivi (M12A);

27) paleografia greca (M12B);

28) paleografia latina (M12B);

29) storia delle istituzioni politiche (Q01C);

30) storia costituzionale (Q01C);

31) storia degli antichi stati italiani (M02A);

32) storia degli ordinamenti degli stati italiani (N19X);

33) storia del diritto italiano (N19X);

34) storia della chiesa (M03B);

35) storia della miniatura (L25A);

36) storia della tradizione dei testi classici (L08A);

37) storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);

38) storia delle istituzioni economiche e politiche (Q01C);

39) storia delle istituzioni parlamentari (Q01C);

40) storia delle istituzioni politiche e sociali (Q01C).

B) *Area della biblioteconomia:*

1) bibliografia e biblioteconomia (M13X);

2) biblioteconomia e archivistica musicale (L27A);

3) chimica per i beni culturali (C11X);

4) codicologia (M12B);

5) economia dei beni e delle attività culturali (P01B);

6) editoria multimediale (Q05B);

7) filologia latina (L07A);

8) filologia latina medievale e umanistica (L07B);

9) filologia umanistica (L07B);

10) iconografia e iconologia (L25A);

11) istituzioni di storia dell'arte (L25A);

12) letteratura umanistica (L07B);

13) museologia (L25D);

14) organizzazione informatica delle biblioteche (M13X);

15) paleografia greca (M12B);

16) paleografia latina (M12B);

17) paleografia musicale (L27A);

18) papirologia (L02D);

19) restauro del libro (M13X);

20) storia del disegno e dell'incisione (L25A);

21) storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);

22) storia del giornalismo (M04X);

23) storia della miniatura (L25A);

24) storia della musica (L27A);

25) storia della produzione artigianale della cultura materiale nel medioevo (L25A);

26) storia della stampa e dell'editoria (M13X);

27) storia dell'arte medioevale (L25A);

28) storia dell'arte moderna (L2SB);

29) storia delle arti decorative e industriali (L25C);

30) storia delle biblioteche (M13X);

31) storia e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X);

32) teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X).

C) *Area della documentazione:*

1) archivistica e informatica (M12A);

2) basi di dati e sistemi informativi (K05B);

3) documentazione (M12A);

4) informatica applicata (K05B);

5) organizzazione informatica delle biblioteche (M13X);

6) semiotica (M07E);

7) sistemi di elaborazione dell'informazione (K05B);

8) sistemi informativi (K05A);

9) teoria dell'informazione (Q05B);

10) teoria e tecniche della catalogazione e della classificazione (M13X);

11) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B);

12) teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato su una delle due aree A) o B), includendo però almeno tre annualità dell'area C) della documentazione.

III - INDIRIZZO DEI BENI MOBILI E ARTISTICI (STORICI-ARTISTICI-ARCHITETTONICI).

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale (M01X);

2) storia moderna (M02A);

3) storia contemporanea (M04X);

4) metodologia della storia dell'arte (L25D).

A) *Area delle discipline di interesse generale:*

1) antropologia culturale (M05X);

2) diplomatica (M12B);

3) ecologia (s) (E03A);

4) estetica (M07D);

5) fenomenologia degli stili (L25C - L25D);

6) iconografia e iconologia (L25A - L25B);

7) informatica applicata (s) (K05B);

8) letteratura artistica (L25B);

9) metodologia della critica delle arti (L25D);

10) museologia (L25D);

11) paleografia greca (M12B);

12) paleografia latina (M12B);

13) psicologia della percezione (s) (M10A);

14) psicologia dell'arte (s) (L25D);

15) semiotica delle arti (L25D);

16) sociologia dell'arte e della letteratura (Q05B);

17) sociologia urbana e rurale (Q05D);

18) storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);

19) storia della città e del territorio (H12X);

20) storia della critica d'arte (L25B);

21) storia della critica e della letteratura architettonica (H12X);

22) storia della fotografia (L25C);

23) storia della musica (L27B);

24) storia della rappresentazione dello spazio architettonico (H12X);

25) storia della scienza (M08E);

26) storia dell'architettura (H12X);

27) storia dell'arte e della cultura artistica nordamericana (L25C);

28) storia delle arti decorative e industriali (L25C);

29) storia di una regione nel Medioevo (M01X);

30) storia di una regione nell'età moderna (M02A);

31) storia e critica del cinema (L26B);

32) storia e tecnica del restauro (L25D);

33) storia sociale dell'arte (L25D);

34) teoria del restauro (L25D);

35) teoria dell'informazione (Q05B);

36) teoria e storia della scenografia (L26A);

37) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B).

B) *Area del Medioevo:*

1) storia dell'arte medievale I (L25A);

2) storia dell'arte medievale II (L25A);

3) storia dell'arte medievale III (L25A);

4) archeologia cristiana (L03C);

5) archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);

6) archeologia e storia dell'arte musulmana (L05G);

7) archeologia medievale (L03D);

8) diplomatica (M12B);

9) drammaturgia (L26A);

10) epigrafia medievale (L03D);

11) esegesi delle fonti storiche medievali (M01X);

12) filologia latina medievale e umanistica (L07B);

13) geografia storica dell'Europa medievale e moderna (M02A);

14) iconografia teatrale (L26A);

15) istituzioni di storia dell'arte (L25A);

16) letteratura artistica (L25A);

17) letteratura latina medievale (L07B);

18) metodologia e critica dello spettacolo (L26A);

19) numismatica sfragistica e araldica (L02C);

20) paleografia latina (M12B);

21) semiologia dello spettacolo (L26A);

22) storia bizantina (L06D);

23) storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (L03D);

24) storia del disegno e dell'incisione (L25A);

25) storia del teatro e dello spettacolo (L26A);

26) storia del teatro medievale e rinascimentale (L26A);

27) storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali (M03C);

28) storia della danza e del mimo (L26A);

29) storia della miniatura (L25A);

30) storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo (L25A);

31) storia dell'architettura antica (H12X);

32) storia dell'architettura bizantina e islamica (H12X);

33) storia dell'architettura medioevale (H12X);

34) storia dell'arte bizantina (L25A);

35) storia dell'arte copta (L05B);

36) storia dell'arte musulmana (L05G);

37) storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B);

38) storia delle città (M01X);

39) storia dell'urbanistica antica e medioevale (H12X);

40) storia economica e sociale del medioevo (M01X);

41) teatro d'animazione (L26A);

42) teoria e storia della scenografia (L26A);

43) topografia medievale (s) (L03D);

44) una storia dell'arte regionale italiana nel medioevo (L25A).

C) *Area dell'età moderna:*

1) storia dell'arte moderna I (L25B);

2) storia dell'arte moderna II (L25B);

3) storia dell'arte moderna III (L25B);

4) drammaturgia (L26A);

5) Filologia latina medievale e umanistica (L07B);

6) iconografia teatrale (L26A);

7) letteratura italiana del rinascimento (L12E);

8) letteratura latina medievale (L07B);

9) metodologia e critica dello spettacolo (L26A);

10) numismatica (Lo2C);

11) numismatica medievale e moderna (L02C);

12) numismatica sfragistica e araldica (L02C);

13) paleografia latina (M12B);

14) semiologia dello spettacolo (L26A);

15) storia comparata dell'arte dei paesi europei (L25B);

16) storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L27B);

17) storia del giardino e del paesaggio (s) (H12X);

18) storia del teatro e dello spettacolo (L26A);

19) storia del teatro moderno e contemporaneo (L26A);

20) storia della arti applicate e dell'oreficeria (L25B);

21) storia della città e del territorio (H12X);

22) storia della danza e del mimo (L26A);

23) storia della miniatura (L25A);

24) storia dell'architettura (H12X);

25) storia dell'architettura moderna (H12X);

26) storia dell'arte fiamminga e olandese (L25B);

27) storia dell'arte lombarda (L25B);

28) storia dell'arte moderna dell'Europa orientale (L25B);

29) storia dell'età della riforma e della controriforma (M02A);

30) storia dell'urbanistica (H12X);

31) storia dell'urbanistica moderna e contemporanea (H12X);

32) storia sociale dell'arte (L25B);

33) teatro d'animazione (L26A);

34) teoria e storia della scenografia (L26A);

35) una storia dell'arte regionale italiana nell'età moderna (L25B).

D) *Area dell'età contemporanea:*

1) storia dell'arte contemporanea I (L25C);

2) storia dell'arte contemporanea II (L25C);

3) storia dell'arte contemporanea III (L25C);

4) allestimento (H10C);

5) archeologia industriale (L25C);

6) cinematografia documentaria (L26B);

7) drammaturgia (L26A);

8) fenomenologia degli stili (L25C);

9) filmologia (L26B);

10) iconografia teatrale (L26A);

11) istituzioni di storia dell'arte (L25C);

12) letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B);

13) metodologia e critica dello spettacolo (L26A);

14) semiologia del cinema e degli audiovisivi (L26B);

15) semiologia dello spettacolo (L26A);

16) storia comparata dell'arte dei paesi europei (L25D);

17) storia del cinema italiano (L26B);

18) storia del teatro e dello spettacolo (L26A);

19) storia del teatro moderno e contemporaneo (L26A);

20) storia della città e del territorio (H12X);

21) storia della danza e del mimo (L26A);

22) storia della fotografia (L25C);

23) storia dell'architettura (H12X);

24) storia dell'architettura contemporanea (H12X);

25) storia dell'arte moderna (L25B);

26) storia delle arti decorative e industriali (L25C);

27) storia delle teoriche del cinema (L26B);

28) storia dell'urbanistica (H12X);

29) storia dell'urbanistica moderna e contemporanea (H12X);

30) storia e critica del cinema (L26B);

31) teatro d'animazione (L26A);

32) teoria e storia della scenografia (L26A);

33) teoria e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso (H10C);

34) teoria e tecniche della comunicazione di massa (Q05B);

35) teoria e tecniche della comunicazione pubblica (Q05B);

36) teorie e storia del disegno industriale (H09C).

E) *Area delle tecniche:*

1) archeometria (s) (B01B - Fisica);

2) cartografia (s) (M06A);

3) cartografia tematica (M06D);

4) chimica (C06X);

5) chimica del restauro (C11X);

6) complementi di fisica (B01C);

7) metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B);

8) museografia (H10C);

9) museologia (L25D);

10) recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale (H14B);

11) rilevamento fotogrammetrico dell'architettura (H11X);

12) storia degli strumenti musicali (L27A - L27B);

13) storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);

14) storia delle tecniche architettoniche (H12X);

15) storia delle tecniche artistiche (L25D);

16) storia e tecnica del restauro (L25D);

17) storia e tecnica della fotografia (L26B);

18) tecniche della comunicazione pubblicitaria (Q05B);

19) teoria e storia del restauro (s) (H13X);

20) teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L26B);

21) teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q05B);

22) teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Q05B);

23) teoria e tecniche della comunicazione di massa (Q05B);

24) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine (K05A);

25) teorie e tecniche della comunicazione pubblica (Q05B).

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e due discipline dell'area delle tecniche.

IV - INDIRIZZO DEI BENI MUSICALI.

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale (M01X);

2) storia moderna (M02A);

3) storia contemporanea (M04X);

4) elementi di armonia e contrappunto (L27B).

A) *Area delle discipline di interesse generale:*

1) analisi musicale (L27B);

2) antropologia culturale (M05X);

3) antropologia musicale (L27C);

4) archivistica (M12A);

5) archivistica informatica (M12A);

6) bibliografia e biblioteconomia (M13X);

7) cartografia (M06A);

8) civiltà musicale afro-americana (L27C);

9) diplomatica (M12B);

10) drammaturgia (L26A);

11) drammaturgia musicale (L27B);

12) editoria multimediale (Q05B);

13) estetica (M07D);

14) etnomusicologia (L27C);

15) filologia musicale (L27A);

16) filologia musicale (L27B);

17) filosofia della musica (L27B);

18) forme della poesia per musica (L27B);

19) iconografia e iconologia (L25B);

20) iconografia teatrale (L26A);

21) interpretazione delle fonti musicali (L27A);

22) interpretazione delle fonti musicali (L27B);

23) linguistica informatica (L09A);

24) metodologia dell'educazione musicale (L27B);

25) metodologia della critica della musica (L27B);

26) metodologia della ricerca storica (M02A);

27) metodologia e critica dello spettacolo (L26A);

28) organizzazione informatica delle biblioteche (M13X);

29) paleografia musicale (L27A);

30) psicologia della musica (L27B);

31) semiologia della musica (L27B);

32) sociologia della comunicazione (Q05B);

33) storia del cristianesimo (M03B);

34) storia del disegno dell'incisione e della grafica (L25B);

35) storia del teatro e dello spettacolo (L26A);

36) storia del teatro moderno e contemporaneo (L26A);

37) storia dell'arte moderna (L25B);

38) storia della critica d'arte (L25D);

39) storia della danza e del mimo (L26A);

40) storia della filosofia (M08A);

41) storia della musica (L27A);

42) storia della musica (L27B);

43) storia della stampa e dell'editoria (M13X);

44) storia delle comunicazioni di massa (M04X);

45) storia e critica del cinema (L26B);

46) storia e tecnica del restauro (L25D);

47) teoria del restauro (L25D);

48) teoria e storia del restauro (H13X);

49) teoria e storia della scenografia (L26A);

50) teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X);

51) teoria musicale (L27A);

52) Teoria musicale (L27B).

B) *Area storica:*

b1) Età classica:

1) archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);

2) filologia classica (L08A) o filologia greca e latina (L08A);

3) letteratura greca (L06C);

4) paleografia greca (M12B);

5) paleografia latina (M12B);

6) paleografia musicale bizantina (L27A);

7) papirologia (L02D);

8) storia del teatro greco e latino (L08C);

9) storia della musica greca e romana (L27A);

10) storia delle teorie musicali (L27A);

11) storia greca (L02A);

12) storia romana (L02B);

13) teatro e drammaturgia dell'antichità (L08C);

b2) Età medievale:

1) antichità ed istituzioni medievali (M01X);

2) archeologia medievale (L03D);

3) filologia latina medievale e umanistica (L07B);

4) forme della poesia per musica (L27A);

5) letteratura italiana (L12A);

6) storia del teatro medievale e rinascimentale (L26A);

7) storia dell'arte medievale (L25A);

8) storia della miniatura (L25A);

9) storia della musica medievale e rinascimentale (L27A);

10) storia della teoria medievale e rinascimentale (L27A);

11) teoria e storia della notazione musicale nel medioevo e nel rinascimento (L27A);

b3) Età moderna:

1) estetica musicale (L27B);

2) storia del giornalismo (M04X);

3) storia dell'arte moderna (L25B);

4) storia dell'età della riforma e della controriforma (M02A);

5) storia della musica moderna e contemporanea (L27B);

6) storia della storiografia moderna (M02A);

7) storia delle teorie musicali (L27B);

b4) Età contemporanea:

1) civiltà musicale afro-americana (L27C);

2) discografia e videografia musicale (L27B);

3) fondamenti della comunicazione musicale (L27B);

4) storia dell'arte contemporanea (L25C);

5) storia della fotografia (L25C);

6) storia della musica moderna e contemporanea (L27B);

7) storia della radio e della televisione (L26B);

8) storia e critica del cinema (L26B).

C) *Area tecnica:*

1) acustica applicata (I05B);

2) biblioteconomia e archivistica musicale (L27A);

3) iconografia musicale (L27A);

4) museologia (L25D);

5) musica elettronica (L27B);

6) storia degli strumenti musicali (L27A);

7) storia degli strumenti musicali (L27B);

8) storia dei sistemi produttivi musicali (L27B);

9) storia e critica del testo musicale (L27A);

10) storia e critica del testo musicale (L27B);

11) teoria e tecniche del restauro dei supporti sonori (L27B);

12) teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X).

Lo studente dovrà seguire 15 annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle età del medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre età suddette, 4 discipline dell'area di interesse generale e 4 discipline dell'area delle tecniche.

Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi):

1) legislazione dei beni culturali (s) (N10X);

2) diritto urbanistico (s) (N10X);

3) diritto comparato dei beni culturali e ambientali (s) (N11X);

4) diritto regionale (s) (N09X);

5) contabilità di Stato (N10X);

6) diritto amministrativo (N10X);

7) diritto urbanistico (N10X);

8) diritto delle Comunità europee (N14X).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti e discipline attinenti alla tesi stessa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 26 aprile 1999

p. *Il rettore:* DEL SIGNORE

99A3751

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Percorso verde», in Roma

Con decreto ministeriale 5 maggio 1999, la fondazione «Percorso verde», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico del 16 dicembre 1997, numero di repertorio 29304/4401, a rogito del dott. Francesco Gibboni, notaio in Salerno.

99A3843

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.28525-XV.J(1871) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

FS 0695-19 (D.F. FS 967): (Ditta Foshan Native Produce Import & Export Co. - Guangdong - Repubblica popolare cinese);

FS 0008 (D.F. FS 808): (Ditta Inter Oriental Fireworks Ltd. - LiuYang - Repubblica popolare cinese);

FS K7156 (D.F. FS 968): (Ditta Inter Oriental Fireworks Ltd. - LiuYang - Repubblica popolare cinese);

FS K718IC (D.F. FS 929): (Ditta Inter Oriental Fireworks Ltd. - LiuYang - Repubblica popolare cinese),

che la S.r.l. Fireworks Sud intende importare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27023-XV.J(1429) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B10006 (Crisantemo giallo 7,5 cm.);

B10008 (Anello rosso 7,5 cm.);

B10009 (Peonia blu argento 7,5 cm.),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.28391-XV.J(1861) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici qui di seguito denominati, che la S.r.l. Pirotecnia intende produrre, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Candela romana vaccalluzzo calibro 30 rosso
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 blu
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 argento
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 verde
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 azzurro
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 viola
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 bianco
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 sfera di carbone
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 giallo
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 arancione
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 tremolante oro
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 tremolante bianco
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 intermittente bianco
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 salice oro
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 salice verde
Candela romana vaccalluzzo calibro 30 salice rosso
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 rosso
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 blu
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 argento
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 verde
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 azzurro
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 viola
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 bianco
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 sfera di carbone
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 giallo
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 arancione
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 tremolante oro
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 tremolante bianco
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 intermittente bianco
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 salice oro
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 salice verde
Candela romana vaccalluzzo calibro 43 salice rosso

Colpo scuro vaccalluzzo calibro 28
Colpo scuro vaccalluzzo calibro 48
Colpo scuro vaccalluzzo calibro 60
Colpo scuro vaccalluzzo calibro 70
Colpo scuro vaccalluzzo calibro 80
Colpo scuro vaccalluzzo calibro 90

Tronetti vaccalluzzo calibro 15
Tronetti vaccalluzzo calibro 25
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 rosso
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 blu
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 argento
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 verde
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 azzurro
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 viola
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 bianco
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 sfera di carbone
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 giallo
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 arancione
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 tremolante oro
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 tremolante bianco
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 intermittente bianco
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 salice oro
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 salice verde
Fiaccola vaccalluzzo calibro 11 salice rosso
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 rosso
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 blu
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 argento
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 verde
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 azzurro
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 viola
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 bianco
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 sfera di carbone
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 giallo
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 arancione
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 tremolante oro
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 tremolante bianco
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 intermittente bianco
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 salice oro
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 salice verde
Fiaccola vaccalluzzo calibro 16 salice rosso

Margherita vaccalluzzo calibro 33 rosso
Margherita vaccalluzzo calibro 33 blu
Margherita vaccalluzzo calibro 33 argento
Margherita vaccalluzzo calibro 33 verde
Margherita vaccalluzzo calibro 33 azzurro
Margherita vaccalluzzo calibro 33 viola
Margherita vaccalluzzo calibro 33 bianco
Margherita vaccalluzzo calibro 33 sfera di carbone
Margherita vaccalluzzo calibro 33 giallo
Margherita vaccalluzzo calibro 33 arancione
Margherita vaccalluzzo calibro 33 tremolante oro
Margherita vaccalluzzo calibro 33 tremolante bianco
Margherita vaccalluzzo calibro 33 intermittente bianco
Margherita vaccalluzzo calibro 33 salice oro
Margherita vaccalluzzo calibro 33 salice verde
Margherita vaccalluzzo calibro 33 salice rosso

Cometa vaccalluzzo calibro 30 rosso
Cometa vaccalluzzo calibro 30 blu
Cometa vaccalluzzo calibro 30 argento
Cometa vaccalluzzo calibro 30 verde
Cometa vaccalluzzo calibro 30 azzurro
Cometa vaccalluzzo calibro 30 viola
Cometa vaccalluzzo calibro 30 bianco
Cometa vaccalluzzo calibro 30 sfera di carbone
Cometa vaccalluzzo calibro 30 giallo
Cometa vaccalluzzo calibro 30 arancione
Cometa vaccalluzzo calibro 30 tremolante oro
Cometa vaccalluzzo calibro 30 tremolante bianco
Cometa vaccalluzzo calibro 30 intermittente bianco
Cometa vaccalluzzo calibro 30 salice oro
Cometa vaccalluzzo calibro 30 salice verde
Cometa vaccalluzzo calibro 30 salice rosso

Cometa vaccalluzzo calibro 50 rosso
Cometa vaccalluzzo calibro 50 blu
Cometa vaccalluzzo calibro 50 argento
Cometa vaccalluzzo calibro 50 verde
Cometa vaccalluzzo calibro 50 azzurro
Cometa vaccalluzzo calibro 50 viola
Cometa vaccalluzzo calibro 50 bianco
Cometa vaccalluzzo calibro 50 sfera di carbone
Cometa vaccalluzzo calibro 50 giallo
Cometa vaccalluzzo calibro 50 arancione
Cometa vaccalluzzo calibro 50 tremolante oro
Cometa vaccalluzzo calibro 50 tremolante bianco
Cometa vaccalluzzo calibro 50 intermittente bianco
Cometa vaccalluzzo calibro 50 salice oro
Cometa vaccalluzzo calibro 50 salice verde
Cometa vaccalluzzo calibro 50 salice rosso

Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 rosso
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 blu
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 argento
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 verde
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 azzurro
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 viola
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 bianco
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 sfera di carbone
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 giallo
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 arancione
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 tremolante oro
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 tremolante bianco
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 intermittente bianco
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 salice oro
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 salice verde
Cometa con fischi vaccalluzzo calibro 50 salice rosso

Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 rosso
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 blu
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 argento
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 verde
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 azzurro
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 viola
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 bianco
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 sfera di carbone
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 giallo
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 arancione
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 tremolante oro
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 tremolante bianco
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 intermittente bianco
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 salice oro
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 salice verde
Cometa con ululi vaccalluzzo calibro 50 salice rosso

Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 rosso
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 blu
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 argento
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 verde
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 azzurro
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 viola
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 bianco
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 sfera di carbone
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 giallo
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 arancione
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 tremolante oro
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 tremolante bianco
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 intermittente bianco
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 salice oro
Cometa con girelle vaccalluzzo calibro 50 salice verde
Cometa con girelle vacualluzzo calibro 50 salice rosso

Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 rosso
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 blu
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 argento
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 verde
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 azzurro
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 viola
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 bianco
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 sfera di carbone
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 giallo
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 arancione
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 tremolante oro
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 tremolante bianco
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 intermittente bianco
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 salice oro
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 salice verde
Cometa con farfalle vaccalluzzo calibro 50 salice rosso

Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 rosso
Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 blu
Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 argento
Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 verde
Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 azzurro
Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 viola
Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 bianco
Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 sfera di carbone

Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 giallo

Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 arancione

Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 tremolante oro

Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 tremolante bianco

Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 intermittente bianco

Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 salice oro

Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 salice verde

Ritardo di peonia e lampi vaccalluzzo calibro 50 salice rosso

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 rosso

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 blu

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 argento

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 verde

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 azzurro

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 viola

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 bianco

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 sfera di carbone

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 giallo

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 arancione

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 tremolante oro

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 tremolante bianco

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 intermittente bianco

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 salice oro

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 salice verde

Intreccio vaccalluzzo calibro 50 salice rosso

Con decreto ministeriale n. 559/C.665-XV.J(1884) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B13009 (D.F. Mappamondo gigante rosso verde 15 cm);

B13033 (D.F Crisantemo d'oro con crackling 15 cm);

B13023 (D.F. Palma 15 cm);

B13040 (D.F. Crisantemo brocade/rosso/viola con cuore verde 20 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2543-XV.J(1892) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

C20006-01 (D.F. Cilindro rosso + crackling e 5 colpi 7,5 cm);

C20006-02 (D.F. Cilindro verde + crackling e 5 colpi 7,5 cm);

C20006-03 (D.F. Cilindro blu + crackling e 5 colpi 7,5 cm);

C20006-04 (D.F Cilindro giallo limone + crackling e 5 colpi 7,5 cm)

C20006-05 (DF. Cilindro viola + crackling e 5 colpi 7,5 cm);

C20006-06 (D.F. Cilindro bianco + crackling e 5 colpi 7,5 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27736-XV.J(1852) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B12007 (D.F. Sfera blu bianca con craker 12,5 cm);

B12013 (D.F. Crisantemo glitter argento/verde 12,5 cm);

B12027 (D.F. Anello rosso con cuore verde 12,5 cm);

B12038 (D.F Palma verde 12,5 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti al sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.2542-XV.J(1893) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

C20004-01 (D.F. Cilindro verde + crackling e 5 colpi 7,5 cm);

C20004-02 (D.F. Cilindro blu + crackling e 5 colpi 7,5 cm);

C20004-03 (D.F. Cilindro giallo + crackling e 5 colpi 7,5 cm);

C20004-04 (D.F. Cilindro viola + crackling e 5 colpi 7,5 cm);

C20004-05 (D.F. Cilindro bianco cometa + crackling e 5 colpi 7,5 cm);

C20004-06 (D.F. Cilindro rosso + crackling e 5 colpi 7,5 cm.),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27162-XV.J(1849) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B13027 (D.F. Palma 15 cm);

B13030 (D.F. Peonia verde con palma 15 cm);

B13034 (D.F. Palma rossa 15 cm);

B13039 (D.F. Crisantemo brocade rosso blu 15 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.663-XV.J(1878) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B15007 (D.F. Crisantemo flash/verde/argento/rosso 20 cm);

B15008 (D.F. Crisantemo argento glitter/blu/rosso con verde 20 cm);

B15014 (D.F. Crisantemo blu 20 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27843-XV.J(1858) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B10008.01 (D.F. Anello verde 7,5 cm);

B10010 (D.F. Privera 7,5 cm);

B10011 (D.F. Peonia rossa con centro argento 7,5 cm);

B10014 (D.F. Crisantemo blu 7,5 cm);

B10015 (D.F. Peonia argento-viola 7,5 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27843-XV.J(1858) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B16002 (D.F. Peonia blu con stella 25 cm);

B16003 (D.F. Crisantemo verde 25 cm);

B16005 (D.F. Corona brocade 25 cm);

B16006 (Peonia rossa 25 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27737-XV.J(1853) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

B11006 (Peonia rossa arancione con centro verde 10 cm);

B11008 (D.F. Peonia rossa verde combinata 10 cm);

B11016 (D.F. Peonia rossa argento 10 cm);

B11030 (Peonia rossa 10 cm 6 pz. collegati);

B11031 (D.F. Brocade con peonia rossa 10 cm 6 pz. collegati),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen Native Produce i/e Co - Jiangmen - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.28526-XV.J(1872) del 21 aprile 1999, gli artifici pirotecnici denominati:

FSDS-1 (D.F. FS 806): (prodotto dalla ditta Dongguan Native Produce Import & Export Co. - Guangdong - Repubblica popolare cinese);

FST 6238 «Magical shots 20 shots (D.F. FS 504): (prodotto dalla ditta Inter-Oriental Fireworks Ltd. - Liuyang - Repubblica popolare cinese);

FS 0204-5 (D.F. FS 303): (prodotto dalla ditta Foshan Native Produce Import & Export - Guangdong - Repubblica popolare cinese);

FS 0204-10 (D.F. FS 304): (prodotto dalla ditta Foshan Native Produce Import & Export - Guangdong - Repubblica popolare cinese);

FS 0204-15 (D.F. FS 305): (prodotto dalla ditta Foshan Native Produce Import & Export - Guangdong - Repubblica popolare cinese),

che la S.r.l. Fireworks Sud intende importare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99E3978

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 maggio 1999

Dollaro USA	1,0639
Yen giapponese	132,16
Dracma greca	324,85
Corona danese	7,4357
Corona svedese	8,9965
Sterlina	0,65910
Corona norvegese	8,2600
Corona ceca	37,911
Lira cipriota	0,57880
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,05
Zloty polacco	4,1819
Tallero sloveno	193,8818
Franco svizzero	1,6020
Dollaro canadese	1,5593
Dollaro australiano	1,6083
Dollaro neozelandese	1,9372
Rand sudafricano	6,6228

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4089

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 805/R.M.25/D 328 dell'11 maggio 1999 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Acqua per preparazioni iniettabili:

5 fiale 1 ml, 030906 212;
10 fiale 1 ml, 030906 224;
50 fiale 1 ml, 030906 236;
100 fiale 1 ml, 030906 248;
10 fiale 2 ml, 030906 251;
50 fiale 2 ml, 030906 263;
100 fiale 2 ml, 030906 275;
5 fiale 5 ml, 030906 287;
10 fiale 5 ml, 030906 299;
50 fiale 5 ml, 030906 301;
100 fiale 5 ml, 030906 313;
5 fiale 10 ml, 030906 325;
10 fiale 10 ml, 030906 337;
50 fiale 10 ml, 030906 349;
100 fiale 10 ml, 030906 352;
5 fiale 20 ml, 030906 364;
10 fiale 20 ml, 030906 376;
50 fiale 20 ml, 030906 388;
100 fiale 20 ml, 030906 390;

Adrenalina:

5 fiale 0,5 mg/1 ml 1 ml, 030907 024;
10 fiale 0,5 mg/1 ml 1 ml, 030907 036;
50 fiale 0,5 mg/1 ml 1 ml, 030907 048;
100 fiale 0,5 mg/1 ml 1 ml, 030907 051;
5 fiale 1 mg/1 ml 1 ml, 030907 075;
10 fiale 1 mg/1 ml 1 ml, 030907 087;
50 fiale 1 mg/1 ml 1 ml, 030907 099;
100 fiale 1 mg/1 ml 1 ml, 030907 101;

Atropina solfato:

5 fiale 0,5 mg/1 ml 1 ml, 030908 038;
10 fiale 0,5 mg/1 ml 1 ml, 030908 040;
50 fiale 0,5 mg/1 ml 1 ml, 030908 053;
100 fiale 0,5 mg/1 ml 1 ml, 030908 065;
5 fiale 1 mg/1 ml 1 ml, 030908 077;
10 fiale 1 mg/1 ml 1 ml, 030908 089;
50 fiale 1 mg/1 ml 1 ml, 030908 091;
100 fiale 1 mg/1 ml 1 ml, 030908 103;

Calcio cloruro:

5 fiale 500 mg/10 ml 10 ml, 030909 030;
10 fiale 500 mg/10 ml 10 ml, 030909 042;
50 fiale 500 mg/10 ml 10 ml, 030909 055;
100 fiale 500 mg/10 ml 10 ml, 030909 067;
5 fiale 1000 mg/10 ml 10 ml, 030909 079;
10 fiale 1000 mg/10 ml 10 ml, 030909 081;
50 fiale 1000 mg/10 ml 10 ml, 030909 093;
100 fiale 1000 mg/10 ml 10 ml, 030909 105;

Calcio e magnesio cloruro:

5 fiale 1 meq/1 ml 1 ml, 030910 069;
10 fiale 1 meq/1 ml 1 ml, 030910 071;
100 fiale 1 meq/1 ml 1 ml, 030910 083;
50 fiale 1 meq/1 ml 1 ml, 030910 095;

5 fiale 1 meq/ml 2 ml, 030910 107;
10 fiale 1 meq/ml 2 ml, 030910 119;
50 fiale 1 meq/ml 2 ml, 030910 121;
100 fiale 1 meq/ml 2 ml, 030910 133;
5 fiale 1 meq/ml 5 ml, 030910 145;
10 fiale 1 meq/ml 5 ml, 030910 158;
50 fiale 1 meq/ml 5 ml, 030910 160;
100 fiale 1 meq/ml 5 ml, 030910 172;
5 fiale 1 meq/ml 10 ml, 030910 184;
10 fiale 1 meq/ml 10 ml, 030910 196;
50 fiale 1 meq/ml 10 ml, 030910 208;
100 fiale 1 meq/ml 10 ml, 030910 210;
5 fiale 1 meq/ml 20 ml, 030910 222;
10 fiale 1 meq/ml 20 ml, 030910 234;
50 fiale 1 meq/ml 20 ml, 030910 246;
100 fiale 1 meq/ml 20 ml, 030910 259;

Calcio gluconato:
10% 5 fiale 1 ml, 030911 061;
10% 10 fiale 1 ml, 030911 073;
10% 50 fiale 1 ml, 030911 085;
10% 100 fiale 1 ml, 030911 097;
10% 5 fiale 2 ml, 030911 109;
10% 10 fiale 2 ml, 030911 111;
10% 50 fiale 2 ml, 030911 123;
10% 100 fiale 2 ml, 030911 135;
10% 5 fiale 5 ml, 030911 147;
10% 10 fiale 5 ml, 030911 150;
10% 50 fiale 5 ml, 030911 162;
10% 100 fiale 5 ml, 030911 174;
10% 5 fiale 10 ml, 030911 186;
10% 10 fiale 10 ml, 030911 198;
10% 50 fiale 10 ml, 030911 200;
10% 100 fiale 10 ml, 030911 212;
10% 5 fiale 20 ml, 030911 224;
10% 10 fiale 20 ml, 030911 236;
10% 50 fiale 20 ml, 030911 248;
10% 100 fiale 20 ml, 030911 251;

Glucosio:
5% 50 fiale 1 ml, 030923 686;
5% 100 fiale 1 ml, 030923 698;
5% 5 fiale 2 ml, 030923 700;
5% 10 fiale 2 ml, 030923 712;
5% 50 fiale 2 ml, 030923 724;
5% 100 fiale 2 ml, 030923 736;
5% 5 fiale 5 ml, 030923 748;
5% 10 fiale 5 ml, 030923 751;
5% 50 fiale 5 ml, 030923 763;
5% 100 fiale 5 ml, 030923 775;
5% 5 fiale 10 ml, 030923 787;
5% 10 fiale 10 ml, 030923 799;
5% 50 fiale 10 ml, 030923 801;
5% 100 fiale 10 ml, 030923 813;
5% 5 fiale 20 ml, 030923 825;
5% 10 fiale 20 ml, 030923 837;
5% 50 fiale 20 ml, 030923 849;
5% 100 fiale 20 ml, 030923 852;
10% 5 fiale 1 ml, 030923 864;
10% 10 fiale 1 ml, 030923 876;
10% 50 fiale 1 ml, 030923 888;
10% 100 fiale 1 ml, 030923 890;
10% 5 fiale 2 ml, 030923 902;
10% 10 fiale 2 ml, 030923 914;
10% 50 fiale 2 ml, 030923 926;
10% 100 fiale 2 ml, 030923 938;
10% 5 fiale 5 ml, 030923 940;
10% 10 fiale 5 ml, 030923 953;
10% 50 fiale 5 ml, 030923 965;
10% 100 fiale 5 ml, 030923 977;
10% 5 fiale 10 ml, 030923 989;
10% 10 fiale 10 ml, 030923 991;

Glucosio:
10% 50 fiale 10 ml, 032390 015;
10% 100 fiale 10 ml, 032390 027;
10% 5 fiale 20 ml, 032390 039;
10% 10 fiale 20 ml, 032390 041;
10% 50 fiale 20 ml, 032390 054;
10% 100 fiale 20 ml, 032390 066;
33% 5 fiale 1 ml, 032390 078;
33% 10 fiale 1 ml, 032390 080;
33% 50 fiale 1 ml, 032390 092;
33% 100 fiale 1 ml, 032390 104;
33% 5 fiale 2 ml, 032390 116;
33% 10 fiale 2 ml, 032390 128;
33% 50 fiale 2 ml, 032390 130;
33% 100 fiale 2 ml, 032390 142;
33% 5 fiale 5 ml, 032390 155;
33% 10 fiale 5 ml, 032390 167;
33% 50 fiale 5 ml, 032390 179;
33% 100 fiale 5 ml, 032390 181;
33% 5 fiale 10 ml, 032390 193;
33% 10 fiale 10 ml, 032390 205;
33% 50 fiale 10 ml, 032390 217;
33% 100 fiale 10 ml, 032390 229;
33% 5 fiale 20 ml, 032390 231;
33% 10 fiale 20 ml, 032390 243;
33% 50 fiale 20 ml, 032390 256;
33% 100 fiale 20 ml, 032390 268;

Magnesio solfato:
5 fiale 1g/10 ml, 030927 040;
10 fiale 1g/10 ml, 030927 053;
50 fiale 1g/10 ml, 030927 065;
100 fiale 1g/10 ml, 030927 077;
5 fiale 2g/10 ml, 030927 089;
10 fiale 2g/10 ml, 030927 091;
50 fiale 2g/10 ml, 030927 103;
100 fiale 2g/10 ml, 030927 115;
5 fiale 2,5g/10 ml, 030927 127;
10 fiale 2,5g/10 ml, 030927 139;
50 fiale 2,5g/10 ml, 030927 141;
100 fiale 2,5g/10 ml, 030927 154;

Olio di vaselina sterile:
5 fiale 10 ml, 030931 024;
10 fiale 10 ml, 030931 036;
50 fiale 10 ml, 030931 048;
100 fiale 10 ml, 030931 051;

Polisalinica concentrata con potassio:
formula 1 5 fiale 1 ml, 030933 168;
formula 1 10 fiale 1 ml, 030933 170;
formula 1 50 fiale 1 ml, 030933 182;
formula 1 100 fiale 1 ml, 030933 194;
formula 1 5 fiale 2 ml, 030933 206;
formula 1 10 fiale 2 ml, 030933 218;
formula 1 50 fiale 2 ml, 030933 220;
formula 1 100 fiale 2 ml, 030933 232;
formula 1 5 fiale 5 ml, 030933 244;
formula 1 10 fiale 5 ml, 030933 257;
formula 1 50 fiale 5 ml, 030933 269;
formula 1 100 fiale 5 ml, 030933 271;
formula 1 5 fiale 10 ml, 030933 283;
formula 1 10 fiale 10 ml, 030933 295;
formula 1 50 fiale 10 ml, 030933 307;
formula 1 100 fiale 10 ml, 030933 319;
formula 1 5 fiale 20 ml, 030933 321;
formula 1 10 fiale 20 ml, 030933 333;
formula 1 50 fiale 20 ml, 030933 345;
formula 1 100 fiale 20 ml, 030933 358;
formula 2 5 fiale 5 ml, 030933 360;
formula 2 5 fiale 1 ml, 030933 372;
formula 2 10 fiale 1 ml, 030933 384;
formula 2 50 fiale 5 ml, 030933 396;
formula 2 50 fiale 1 ml, 030933 408;
formula 2 100 fiale 1 ml, 030933 410;
formula 2 5 fiale 2 ml, 030933 422;
formula 2 10 fiale 2 ml, 030933 434;
formula 2 50 fiale 2 ml, 030933 446;
formula 2 100 fiale 2 ml, 030933 459;
formula 2 10 fiale 5 ml, 030933 461;
formula 2 100 fiale 5 ml, 030933 473;
formula 2 5 fiale 10 ml, 030933 485;
formula 2 10 fiale 10 ml, 030933 497;
formula 2 50 fiale 10 ml, 030933 509;
formula 2 100 fiale 10 ml, 030933 511;
formula 2 5 fiale 20 ml, 030933 523;
formula 2 10 fiale 20 ml, 030933 535;
formula 2 50 fiale 20 ml, 030933 547;
formula 2 100 fiale 20 ml, 030933 550;

Polisalinica concentrata senza potassio:
formula 3 5 fiale 1 ml, 029687 023;
formula 3 10 fiale 1 ml, 029687 035;
formula 3 50 fiale 1 ml, 029687 047;
formula 3 100 fiale 1 ml, 029687 050;
formula 3 5 fiale 2 ml, 029687 074;
formula 3 10 fiale 2 ml, 029687 086;
formula 3 50 fiale 2 ml, 029687 098;
formula 3 100 fiale 2 ml, 029687 100;
formula 3 5 fiale 5 ml, 029687 124;
formula 3 10 fiale 5 ml, 029687 136;
formula 3 50 fiale 5 ml, 029687 148;
formula 3 100 fiale 5 ml, 029687 151;
formula 3 5 fiale 10 ml, 029687 175;
formula 3 10 fiale 10 ml, 029687 187;
formula 3 50 fiale 10 ml, 029687 199;
formula 3 100 fiale 10 ml, 029687 201;
formula 3 5 fiale 20 ml, 029687 225;
formula 3 10 fiale 20 ml, 029687 237;
formula 3 50 fiale 20 ml, 029687 249;
formula 3 100 fiale 20 ml, 029687 252;

Potassio cloruro:
formula 4 5 fiale 1 ml, 030934 107;
formula 4 10 fiale 1 ml, 030934 119;
formula 4 50 fiale 1 ml, 030934 121;
formula 4 100 fiale 1 ml, 030934 133;
formula 4 5 fiale 2 ml, 030934 145;
formula 4 10 fiale 2 ml, 030934 158;
formula 4 50 fiale 2 ml, 030934 160;
formula 4 100 fiale 2 ml, 030934 172;
formula 4 5 fiale 5 ml, 030934 184;
formula 4 10 fiale 5 ml, 030934 196;
formula 4 50 fiale 5 ml, 030934 208;
formula 4 100 fiale 5 ml, 030934 210;
formula 4 5 fiale 10 ml, 030934 222;
formula 4 10 fiale 10 ml, 030934 234;
formula 4 50 fiale 10 ml, 030934 246;
formula 4 100 fiale 10 ml, 030934 259;
formula 4 5 fiale 20 ml, 030934 261;
formula 4 10 fiale 20 ml, 030934 273;
formula 4 50 fiale 20 ml, 030934 285;
formula 4 100 fiale 20 ml, 030934 297;

Potassio fosfato:
5 fiale 2 meq/ml 1 ml, 030935 062;
10 fiale 2 meq/ml 1 ml, 030935 074;
50 fiale 2 meq/ml 1 ml, 030935 086;
100 fiale 2 meq/ml 1 ml, 030935 098;
5 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030935 100;
10 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030935 112;
50 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030935 124;
100 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030935 136;
5 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030935 148;
10 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030935 151;
50 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030935 163;
100 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030935 175;
5 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030935 187;
10 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030935 199;
50 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030935 201;
100 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030935 213;
5 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030935 225;
10 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030935 237;
50 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030935 249;
100 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030935 252;

Potassio lattato:

5 fiale 2 meq/1 ml 1 ml, 030936 064;
10 fiale 2 meq/1 ml 1 ml, 030936 076;
50 fiale 2 meq/1 ml 1 ml, 030936 088;
100 fiale 2 meq/1 ml 1 ml, 030936 090;
5 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030936 102;
10 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030936 114;
50 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030936 126;
100 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030936 138;
5 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030936 140;
10 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030936 153;
50 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030936 165;
100 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030936 177;
5 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030936 189;
10 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030936 191;
50 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030936 203;
100 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030936 215;
5 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030936 227;
10 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030936 239;
50 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030936 241;
100 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030936 254;

Sodio bicarbonato:

5 fiale 1 meq/ml 1 ml, 030940 389;
10 fiale 1 meq/ml 1 ml, 030940 391;
50 fiale 1 meq/ml 1 ml, 030940 403;
100 fiale 1 meq/1 ml, 030940 415;
5 fiale 1 meq/ml 2 ml, 030940 427;
10 fiale 1 meq/ml 2 ml, 030940 439;
50 fiale 1 meq/ml 2 ml, 030940 441;
100 fiale 1 meq/ml 2 ml, 030940 454;
5 fiale 1 meq/ml 5 ml, 030940 466;
10 fiale 1 meq/ml 5 ml, 030940 478;
50 fiale 1 meq/ml 5 ml, 030940 480;
100 fiale 1 meq/ml 5 ml, 030940 492;
5 fiale 1 meq/ml 10 ml, 030940 504;
10 fiale 1 meq/ml 10 ml, 030940 516;
50 fiale 1 meq/ml 10 ml, 030940 528;
100 fiale 1 meq/ml 10 ml, 030940 530;
5 fiale 1 meq/ml 20 ml, 030940 542;
10 fiale 1 meq/ml 20 ml, 030940 555;
50 fiale 1 meq/ml 20 ml, 030940 567;
100 fiale 1 meq/ml 20 ml, 030940 579;

Sodio citrato:

3,8% 5 fiale 1 ml, 030941 140;
3,8% 10 fiale 1 ml, 030941 153;
3,8% 50 fiale 1 ml, 030941 165;
3,8% 100 fiale 1 ml, 030941 177;
3,8% 5 fiale 2 ml, 030941 189;
3,8% 10 fiale 2 ml, 030941 191;
3,8% 50 fiale 2 ml, 030941 203;
3,8% 100 fiale 2 ml, 030941 215;
3,8% 5 fiale 5 ml, 030941 227;
3,8% 10 fiale 5 ml, 030941 239;
3,8% 50 fiale 5 ml, 030941 241;
3,8% 100 fiale 5 ml, 030941 254;
3,8% 5 fiale 10 ml, 030941 266;
3,8% 10 fiale 10 ml, 030941 278;
3,8% 50 fiale 10 ml, 030941 280;
3,8% 100 fiale 10 ml, 030941 292;
3,8% 5 fiale 20 ml, 030941 304;
3,8% 10 fiale 20 ml, 030941 316;
3,8% 50 fiale 20 ml, 030941 328;
3,8% 100 fiale 20 ml, 030941 330;

Sodio cloruro:

0,9% 50 fiale 1 ml, 030942 369;
0,9% 100 fiale 1 ml, 030942 371;
0,9% 5 fiale 2 ml, 030942 383;
0,9% 10 fiale 2 ml, 030942 395;
0,9% 50 fiale 2 ml, 030942 407;
0,9% 100 fiale 2 ml, 030942 419;
0,9% 5 fiale 5 ml, 030942 421;
0,9% 10 fiale 5 ml, 030942 433;
0,9% 50 fiale 5 ml, 030942 445;
0,9% 100 fiale 5 ml, 030942 458;
0,9% 5 fiale 10 ml, 030942 460;
0,9% 10 fiale 10 ml, 030942 472;
0,9% 50 fiale 10 ml, 030942 484;
0,9% 100 fiale 10 ml, 030942 496;
0,9% 5 fiale 20 ml, 030942 508;
0,9% 10 fiale 20 ml, 030942 510;
0,9% 50 fiale 20 ml, 030942 522;
0,9% 100 fiale 20 ml, 030942 534;
5 fiale 20 meq/10 ml 10 ml, 030942 546;
10 fiale 20 meq/10 ml 10 ml, 030942 559;
50 fiale 20 meq/10 ml 10 ml, 030942 561;
100 fiale 20 meq/10 ml 10 ml, 030942 573;

Sodio e potassio bicarbonato:

5 fiale 2 meq/ml 1 ml, 030943 068;
10 fiale 2 meq/ml 1 ml, 030943 070;
50 fiale 2 meq/ml 1 ml, 030943 082;
100 fiale 2 meq/ml 1 ml, 030943 094;
5 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030943 106;
10 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030943 118;
50 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030943 120;
100 fiale 2 meq/ml 2 ml, 030943 132;
5 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030943 144;
10 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030943 157;
50 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030943 169;
100 fiale 2 meq/ml 5 ml, 030943 171;
5 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030943 183;
10 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030943 195;
50 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030943 207;
100 fiale 2 meq/ml 10 ml, 030943 219;
5 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030943 221;
10 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030943 233;
50 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030943 245;
100 fiale 2 meq/ml 20 ml, 030943 258;

Sodio lattato:

formula 8 5 fiale 1 ml, 030944 146;
formula 8 10 fiale 1 ml, 030944 159;
formula 8 50 fiale 1 ml, 030944 161;
formula 8 100 fiale 1 ml, 030944 173;
formula 8 5 fiale 2 ml, 030944 185;
formula 8 10 fiale 2 ml, 030944 197;
formula 8 50 fiale 2 ml, 030944 209;
formula 8 100 fiale 2 ml, 030944 211;

formula 8 5 fiale 5 ml, 030944 223;

formula 8 10 fiale 5 ml, 030944 235;

formula 8 50 fiale 5 ml, 030944 247;

formula 8 100 fiale 5 ml, 030944 250;

formula 8 5 fiale 10 ml, 030944 262;

formula 8 10 fiale 10 ml, 030944 274;

formula 8 50 fiale 10 ml, 030944 286;

formula 8 100 fiale 10 ml, 030944 298;

formula 8 5 fiale 20 ml, 030944 300;

formula 8 10 fiale 20 ml, 030944 312;

formula 8 50 fiale 20 ml, 030944 324;

formula 8 100 fiale 20 ml, 030944 336.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bieffe Medital S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

99A4026

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribatran»

Con il decreto n. 805/R.M.176/D 329 dell'11 maggio 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

RIBATRAN:

30 compresse 300 mg, A.I.C. n. 028865 018;

15 compresse 600 mg, A.I.C. n. 028865 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4027

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Proroga del termine per la definizione della graduatoria dei patti territoriali

Nella seduta del 14 maggio 1999 il CIPE ha prorogato al 31 maggio 1999 il termine per la definizione della graduatoria dei patti territoriali, rispetto alla precedente scadenza del 10 maggio prevista al punto 4 della delibera n. 11 del 19 febbraio 1999.

99A4060

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 1999, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1998	Aprile	107,3	1,8	3,6
	Maggio	107,5	1,7	3,4
	Giugno	107,6	1,8	3,3
	Luglio	107,6	1,8	3,5
	Agosto	107,7	1,9	3,5
	Settembre	107,8	1,8	3,3
	Ottobre	108,0	1,7	3,3
	Novembre	108,1	1,5	3,1
	Dicembre	108,1	1,5	3,1
	Media	*107,6*	*1,8*	*3,6*
1999	Gennaio	108,2	1,3	2,9
	Febbraio	108,4	1,2	3,0
	Marzo	108,6	1,4	3,1
	Aprile	109,0	1,6	3,4

99A4061

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Comunicato di rettifica relativo alla vacanza di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento.

L'avviso di vacanza di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento per il settore scientifico disciplinare H07A: scienza delle costruzioni e le esigenze della facoltà di ingegneria di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 20 aprile 1999, è da intendersi rettificato nel senso che sono soppresse le seguenti parole:

nel primo periodo: «nonché della legge n. 210/1998 (per quanto concerne la permanenza nella sede di provenienza per almeno tre anni accademici)»;

nell'ultimo periodo: «l'anzianità di servizio nella sede di appartenenza,».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di ingegneria entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3716

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 282 del 15 aprile 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente la variante generale al piano regolatore generale di Ruvo di Puglia (Bari) per le motivazioni e con le prescrizioni e precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

99A4028

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, concernente: «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1999).

Nell'allegato *A* del decreto citato in epigrafe, alla pag. 9, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* in corrispondenza del punto 1.6, dove è scritto: «1.6. Requisiti *teorici.*», leggasi: «1.6. Requisiti *tecnici.*».

Nell'allegato *B*, nella medesima pag. 9, seconda colonna, in corrispondenza del punto 1.1.2, dove è scritto: «a) diploma *media superiore* a seconda delle mansioni;», leggasi: «a) diploma *media/superiore* a seconda delle mansioni;».

99A4041

Comunicato relativo al decreto 7 aprile 1999 del Ministero dell'interno relativo alla: «Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 20 aprile 1999).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 41, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile *1999* ...», leggasi: «Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile *1994* ...».

99A4029

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.